Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 283 del 5 dicembre 2007 - Serie generale

Somma

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 5 dicembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 254

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 ottobre 2007.

Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli equidi.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 ottobre 2007.

Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli equidi.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 1° agosto 2003, n. 200, di conversione del decreto legge 24 giugno 2003, n. 147, recante «proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali», ed in particolare l'art. 8, comma 15, che stabilisce che sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, articolandola per razza, tipologia d'uso e diffusione territoriale avvalendosi anche dell'Associazione italiana allevatori(AIA), attraverso le sue strutture provinciali (APA), per raccogliere i dati e tenerli aggiornati mediante un monitoraggio costante;

Visto il decreto interministeriale del 5 maggio 2006 recante «linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE» ed in particolare l'art. 6, comma 2 che prevede la definizione delle procedure di attuazione tramite apposito manuale operativo, comprensivo della necessaria modulistica, predisposto dal Comitato tecnico di coordinamento di cui all'art. 19, da emanarsi con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 1° agosto 2007;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il manuale operativo, che costituisce parte integrante del presente decreto, contenente le procedure di attuazione del decreto del 5 maggio 2006, concernente «Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE, di cui all'art. 8, comma 15 della legge 1° agosto 2003, n. 200».

Art. 2.

Il presente decreto trova applicazione anche nella Provincia autonoma di Bolzano e nella Regione Valle D'Aosta, fatte salve le disposizioni adottate nell'ambito delle rispettive autonomie statuarie, assicurando, comunque, l'interconnessione con il sistema nazionale.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
De Castro

Il Ministro della salute
Turco

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2007
Ufficio di controllo Atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4 foglio n. 114

MANUALE OPERATIVO
per la gestione della
ANAGRAFE degli EQUIDI

(Procedure di attuazione del Decreto 5 maggio 2006)

1 Obiettivo

Il Decreto Interministeriale 5 maggio 2006, di seguito decreto, determina le modalità e le procedure operative per la gestione dell'anagrafe degli equidi ed individua il soggetto responsabile nella figura dell'UNIRE, ai sensi dell'art 8 comma 15 della legge 200/2003. In particolare vengono previsti la realizzazione e l'aggiornamento di una Banca Dati Nazionale degli equidi, di seguito BDE (art. 2, comma 2 lett. e), nonché vengono individuati i soggetti responsabili del funzionamento del sistema (art. 2, comma 3).

In attuazione dell'articolo 6, comma 2 del predetto decreto, il presente manuale operativo è finalizzato alla definizione delle procedure che i responsabili del sistema di identificazione e registrazione degli animali degli equidi sono tenuti ad applicare per l'efficace gestione dell'anagrafe nazionale formata dai dati relativi alle delle strutture che detengono equidi ed ai capi in esse presenti.

Come sottolineato all'articolo 6 del decreto, la BDE informatizzata è unica e rappresenta la fonte a cui dovrà fare riferimento chiunque vi abbia interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241; in tal senso il suo aggiornamento assume una valenza prioritaria, sia in termini di qualità del dato, sia in termini di tempestività di segnalazione degli eventi.

Per raggiungere gli obiettivi di qualità ed efficienza necessari ad ottenere la piena operatività della BDE ai sensi dell'art. 8, comma 15 della legge n. 200/2003 e successive modifiche, dovranno essere attivate procedure che ne assicurino l'aggiornamento.

Le elaborazioni centralizzate prenderanno in considerazione esclusivamente le informazioni che supereranno i controlli specificati nel seguito del presente documento; i dati errati non verranno conservati a livello centrale, bensì restituiti nello stesso formato all'utente che ha effettuato la transazione.

Le modalità di alimentazione della BDE saranno basate su transazioni di dati singoli e multipli, sempre in modalità in linea e secondo specifiche tecniche fissate dall' UNIRE, e pubblicate sul sito dell'anagrafe degli equidi.

L'UNIRE pubblica inoltre, sullo stesso sito, l'elenco dei codici di errore gestiti dall'applicativo web e dai servizi web esposti, il messaggio di errore allegato a ciascun codice, i controlli che hanno determinato la segnalazione e gli interventi necessari al superamento della anomalia; tale elenco verrà aggiornato contestualmente alla introduzione di nuove funzionalità, ovvero all'aggiornamento di funzionalità esistenti.

L'UNIRE assicura, infine, attraverso l'esposizione di appositi servizi web, la cooperazione applicativa con la banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica gestita dal Ministero della Salute, nonché con tutte le Regioni e le Province Autonome dotate di autonomo nodo applicativo.

2 Misure di sicurezza utilizzate

I meccanismi adottati per affrontare l'aspetto della sicurezza per la gestione delle comunicazioni sono costituiti, oltre che dall'adozione del protocollo HTTPS, dall'utilizzo di transazioni informatiche che, conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo del 23 gennaio 2002 n. 10 "Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche", sono autenticate mediante il certificato elettronico dell'operatore abilitato.

I responsabili del funzionamento del sistema (titolari degli stabilimenti di macellazione, Servizi Veterinari delle aziende sanitarie locali, AIA, Associazioni nazionali allevatori di specie e di razza, APA, UNIRE, AGEA, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano), di cui all'art. 2, comma 3, del decreto, che hanno titolo ad operare per l'alimentazione dell'anagrafe nazionale degli equidi, sono tenuti ad utilizzare un certificato elettronico conforme alle specifiche della carta nazionale dei servizi cosi come definita dal decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82.

3 Procedura di accreditamento

I soggetti di cui sopra autorizzati ad alimentare direttamente la BDE devono richiedere una carta nazionale dei servizi per l'utilizzo dei moduli software sviluppati dall'UNIRE in ambiente Internet relativamente alle funzionalità di loro competenza.

Per tutti gli interessati vengono organizzati dall'UNIRE appositi incontri di formazione.

4 Funzioni consentite al possessore del certificato elettronico.

Ogni utente abilitato ad operare sul sistema si vede assegnare dall'UNIRE un ruolo specifico che gli consente di svolgere determinate funzioni di aggiornamento della BDE informatizzata in modo autonomo.
Per l'alimentazione della BDE l'UNIRE metterà a disposizione un applicativo web in ambiente Internet e, contestualmente, esporrà in ambiente SPC (Sistema Pubblico di Connettività) i servizi web necessari per garantire una cooperazione applicativa con l'esistente sistema informatizzato dell'anagrafe zootecnica gestita dal Ministero della salute, con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), ovvero con altre Amministrazioni dotate di autonomo sistema informatico.

Al Ministero della salute è consentito accedere alla BDE per:
- fornire all'UNIRE, tramite il Centro Servizi Nazionale (CSN) presso l'IZS Abruzzo e Molise, la sequenza numerica univoca dei codici identificativi da inserire, in modo non più alterabile, sui transponder degli equidi da identificare. La sequenza numerica da utilizzare è specificata in allegato 4, punto1;
- consultare i dati relativi alle strutture che a qualsiasi titolo detengono equidi, i loro registri di carico e scarico, le movimentazioni, le macellazioni degli equidi ed i controlli effettuati dai Servizi Veterinari delle ASL su tali strutture

Al titolare dello stabilimento di macellazione è consentito accedere alla BDE per:
- registrare i dati relativi agli equidi macellati di cui all'art. 10 del decreto.

Alla ditta fornitrice di transponder elettronici è consentito accedere alla BDE per:

- registrare per ciascun ordinativo l'elenco dei transponder elettronici prodotti.

Al Servizio Veterinario dell'ASL è consentito accedere alla BDE per:

- registrare i codici aziendali assegnati alle strutture che, a qualsiasi titolo, detengono equidi (allevamenti, stalle di sosta, ippodromi, maneggi, ecc);
- registrare gli estremi anagrafici e fiscali dei titolari delle attività espletate in tali strutture;
- Registrare i controlli, relativi al sistema di identificazione e registrazione, effettuati dal Servizio Veterinario sulle strutture che a qualsiasi titolo detengono equidi, con le eventuali irregolarità rilevate e sanzioni comminate;
- consultare i registri di carico e scarico delle strutture che, a qualsiasi titolo detengono equidi, direttamente dall'applicativo Internet messo a disposizione da UNIRE, ovvero ottenere le medesime informazioni attraverso l'interfacciamento di opportuni servizi web esposti dalla BDE;
- consultare le movimentazioni degli equidi direttamente dall'applicativo Internet messo a disposizione da UNIRE, ovvero ottenere le medesime informazioni attraverso l'interfacciamento di opportuni servizi web esposti dalla BDE;
- consultare i dati di macellazione direttamente dall'applicativo Internet messo a disposizione da UNIRE, ovvero ottenere le medesime informazioni attraverso l'interfacciamento di opportuni servizi web esposti dalla BDE.
- Estrarre dati aggregati secondo quanto specificato al punto 35.

All'AGEA è consentito accedere alla BDE per:

- consultare i codici aziendali assegnati alle strutture che, a qualsiasi titolo, detengono equidi (allevamenti, stalle di sosta, ippodromi, maneggi, ecc), direttamente dall'applicativo Internet messo a disposizione da UNIRE, ovvero ottenere le medesime informazioni attraverso l'interfacciamento di opportuni servizi web esposti dalla BDE;
- registrare i controlli, previsti dal sistema integrato di gestione e controllo effettuati dall'AGEA sulle strutture che, a qualsiasi titolo, detengono equidi, con le eventuali irregolarità rilevate e sanzioni comminate;
- consultare i registri di carico e scarico delle strutture che, a qualsiasi titolo, detengono equidi direttamente dall'applicativo Internet messo a disposizione da UNIRE, ovvero ottenere le medesime informazioni attraverso l'interfacciamento di opportuni servizi web esposti dalla BDE.

Alle ANA, all'AIA e all'UNIRE che gestiscono, ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive modifiche, i libri genealogici di razza equina e i registri anagrafici è consentito accedere alla BDE, relativamente agli allevamenti iscritti al libro genealogico di razza o ai registri anagrafici di competenza, per:

- registrare gli estremi anagrafici e fiscali dei proprietari degli equidi;
- registrare gli estremi anagrafici e fiscali dei detentori responsabili degli animali presenti in una struttura;
- registrare il codice del libro genealogico di iscrizione del singolo equide, ovvero il codice del registro anagrafico;
- provvedere agli adempimenti di identificazione previsti dall'art. 8, commi 2 e 3;
- provvedere al rilascio del passaporto ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto;
- registrare le informazioni di cui agli articoli 8 comma 4, 9 e 13 del decreto.

Alle APA, (tra cui rientrano anche analoghe associazioni allevatori di primo grado AIPA e ARA, di seguito anch'esse chiamate, per semplicità, APA), è consentito accedere alla BDE, relativamente agli equidi non registrati, per:

- registrare gli estremi anagrafici e fiscali dei proprietari degli equidi;
- registrare gli estremi anagrafici e fiscali dei detentori responsabili degli animali;
- provvedere agli adempimenti di identificazione previsti dall'art. 8, commi 2 e 3 del decreto;
- provvedere al rilascio del passaporto ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto;
- registrare le informazioni di cui agli articoli 8 comma 4, 9 e 13 del decreto.

.

Alle Regioni e Province Autonome è consentito accedere alla BDE per:

- provvedere allo scarico dei dati di competenza.
- Estrarre dati aggregati secondo quanto specificato al punto 34.

5 Fruibilità dei dati registrati in BDE

Possono accedere alle informazioni contenute in BDE tutti i soggetti che ne hanno interesse, ai sensi della legge 241/90, nonché tutte le amministrazioni pubbliche, nel rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali, di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche.

L'UNIRE metterà a disposizione l'applicativo informatizzato in ambiente internet, per l'interrogazione dei dati richiesti ed esporrà i relativi servizi web.

Per poter interrogare i dati registrati in BDE, tutti gli altri soggetti non abilitati alla sua alimentazione devono richiedere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un'apposita autorizzazione, motivando tale richiesta.

A conferma dell'autorizzazione ottenuta, che potrà essere anche a titolo oneroso, i soggetti richiedenti dovranno dotarsi di apposito certificato di autenticazione.

6 Assistenza per la consultazione della BDE

L'UNIRE mette a disposizione l'opportuna assistenza per gli utenti, in particolare assicura un'adeguata attività di formazione e garantisce la disponibilità di un call center dotato di numero verde.

7 Registrazione aziende e allevamenti equidi

Si richiama la generale distinzione tra i tre diversi soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere c), e), ed f) del decreto: il titolare dell'azienda, il proprietario dell'allevamento ed il detentore responsabile degli animali:

- Il titolare dell'azienda è la persona fisica o giuridica a cui risulta intestata l'azienda Nel caso in cui non eserciti direttamente anche l'attività di conduzione, il titolare dell'azienda può delegare per iscritto, nelle forme di legge, le proprie funzioni e responsabilità al conduttore dell'azienda medesima. Il proprietario dell'allevamento è il proprietario degli equidi. Nel caso di multiproprietà di uno stesso equide, una delle persone fisiche o giuridiche proprietaria è individuata, ai soli fini della BDE, dai comproprietari come proprietario del soggetto. Nel caso di affido di un equide (affitto, affidamento, comodato ecc.) l'affidatario, se non detentore, non è interlocutore della banca dati;
- Il detentore è la persona fisica o giuridica responsabile, anche temporaneamente, dell'equide. Il detentore può essere delegato dal proprietario degli animali ad assolvere in sua vece agli obblighi che derivano al proprietario dall'osservanza del decreto.

Ciascuna azienda in cui è presente anche un solo equide deve essere registrata presso il Servizio Veterinario competente; per azienda si intende qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di fattorie all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati equidi.

L'assegnazione del codice aziendale rappresenta l'attività propedeutica ad ogni comunicazione di eventi legati all'anagrafe degli equidi.

Il titolare dell'azienda è tenuto a richiedere al Servizio Veterinario competente per territorio, entro venti giorni dall'inizio dell'attività, l'assegnazione di un codice aziendale univoco su tutto il territorio nazionale. Ciascuna azienda viene univocamente identificata dal prefisso IT, seguito da un codice di 8 caratteri composto da:

- codice ISTAT del Comune in cui è ubicata (tre caratteri);
- sigla automobilistica della Provincia (due caratteri);
- numero progressivo dell'azienda all'interno del comune di ubicazione della stessa (tre caratteri).

Qualora l'azienda richiedente sia già stata codificata nell'ambito di altre anagrafi zootecniche, essa viene identificata in BDE con lo stesso codice già assegnato, integrato con la codifica degli equidi.
Il titolare dell'azienda è tenuto a comunicare, entro sette giorni, al Servizio Veterinario competente, ogni variazione relativa ai propri dati anagrafici.

Ogni azienda è tenuta a conservare un autonomo registro di carico e scarico (all. 1) degli equidi detenuti nell'azienda medesima, sul quale vengono riportati, separatamente per ogni proprietario, tutti gli avvenimenti che si verificano (nascite, acquisti, vendite, morti, ecc.). Tale registro può essere tenuto sia su supporto cartaceo, che in formato elettronico.

L'eventuale applicativo gestionale, utilizzato in azienda, che consente l'archiviazione elettronica del registro di carico e scarico , deve consentirne la stampa ad ogni richiesta dell'autorità competente.

I Servizi Veterinari delle ASL assegnano e registrano in BDE i codici identificativi di:

- stalle di sosta del commerciante, mercati, ovvero fiere ed esposizioni nelle quali si verifichino compravendite di equidi;
- stazioni di monta e di inseminazione artificiale, centri di produzione materiale seminale o di qualsiasi altra struttura autorizzata alla raccolta, manipolazione o trattamento di germoplasma ove transitino equidi;
- maneggi ed ippodromi.

I Servizi Veterinari delle ASL registrano,, assieme ai codici identificativi di tali strutture, anche la tipologia delle stesse opportunamente codificata.

I titolari delle predette strutture, sia che si tratti di persona fisica che giuridica, devono indicare i dati anagrafici e il codice fiscale del titolare medesimo.
In caso di strutture nelle quali siano tenuti equidi appartenenti a diversi proprietari, deve essere mantenuto ed aggiornato un unico registro di carico e scarico cartaceo o informatico, con l'indicazione del proprietario o dei proprietari (anche se proprietari di un solo equide). La responsabilità della registrazione è del proprietario dell'equide o del detentore qualora delegato dal proprietario.

8 Segnalazione di apertura di nuova azienda

Il titolare dell'azienda, entro venti giorni dall'inizio dell'attività, richiede al Servizio Veterinario di competenza, tramite la compilazione dell'apposito modulo di registrazione aziendale, che gli sia assegnato il codice aziendale, qualora non sia stato già attribuito.

Il Servizio Veterinario, verificata la presenza e la correttezza di tutte le informazioni necessarie, in particolare degli identificativi fiscali del titolare dell'azienda, provvede a:

- registrare gli estremi anagrafici dell'azienda, utilizzando la codifica ISTAT del Comune;
- registrare gli estremi anagrafici e codice fiscale della persona fisica o giuridica titolare dell'azienda, utilizzando la codifica ISTAT del Comune;
- registrare la specie allevata, secondo apposita codifica;
- assegnare il codice aziendale, ove non sia stato già attribuito.

Il Servizio Veterinario, dopo aver firmato e protocollato il modello di richiesta di registrazione, consegna al titolare dell'azienda una copia dello stesso, con l'indicazione del codice aziendale assegnato. Il Servizio Veterinario, entro dieci giorni lavorativi, deve provvedere ad inserire nella BDE la nuova azienda .

Nota per la comunicazione alla BDE da parte del Servizio Veterinario.

Aggiornamento dei codici aziendali
Responsabile della comunicazione: titolare dell'azienda.
Soggetto deputato alla registrazione in BDE: Servizio Veterinario.

Registrazione codice aziendale

Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:

- il codice aziendale non deve già essere stato assegnato in precedenza;
- il codice del Comune in cui è ubicata l'azienda deve essere valido;
- il Comune indicato deve essere di competenza dell'ASL che si è identificata al sistema;
- i primi 5 caratteri del codice aziendale (codice ISTAT del Comune e sigla della Provincia) devono essere coerenti con il Comune di ubicazione;
- la data di assegnazione del codice aziendale deve essere valida e non posteriore alla data di registrazione in BDE;
- Il Codice Fiscale del titolare dell'azienda deve essere valido;
- gli estremi anagrafici dell'azienda devono essere presentati nel formato via/piazza/strada/anagrafico,ecc., numero civico, CAP, località/vocabolo, ecc. , Comune e Provincia;
- gli estremi anagrafici del titolare dell'azienda – persona fisica o giuridica - se noti, devono essere presentati nel formato via/piazza/strada/anagrafico, ecc., numero civico, CAP, località/vocabolo, ecc. , Comune e Provincia;
- le coordinate geografiche dell'azienda, se note, devono essere presentate nel formato decimale ##.###### (la longitudine è riferita ad est di Greenwich) WGS84, ovvero nel formato Gauss-Boaga, ovvero nel formato UTM;
- gli identificativi catastali della struttura, se noti, devono essere presentati nel formato foglio di mappa, particella, sezione e subalterno.

Post condizioni:

- registrazione del nuovo codice aziendale in BDE;
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione.

Registrazione subunità aziendali (allevamenti)

Considerato che gli allevamenti si identificano con il codice aziendale della struttura e il codice fiscale del proprietario degli equidi ne consegue che l'elenco dei codici fiscali delle persone fisiche e giuridiche ai quali in una certa data sono collegati equidi, rappresenta l'elenco degli allevamenti presenti in quella data in una determinata azienda. Inoltre, le relazioni tra ciascun codice fiscale ed i codici azienda o viceversa definiscono univocamente e rispettivamente la distribuzione degli equidi di un unico proprietario tra diverse aziende, e la distribuzione degli equidi tenuti in un'azienda tra i diversi proprietari. Lo stesso vale per quanto riguarda i codici fiscali dei detentori e le relazioni proprietari-detentori. Ne deriva che la registrazione degli allevamenti è soddisfatta dalla corretta registrazione dei passaggi di proprietà degli equidi.

9 Comunicazione variazioni dati aziendali

Il titolare di una azienda in cui sono tenuti o allevati equidi deve comunicare al Servizio Veterinario di competenza, tramite la compilazione dell'apposito modulo di variazione dati aziendali, qualunque variazione dei propri dati e di quelli delle aziende per cui ha già ricevuto i relativi codici aziendali, entro sette giorni dalla data in cui si sono verificate le variazioni.

Il Servizio Veterinario verifica che siano presenti tutte le informazioni necessarie, richiede che siano correttamente indicati gli identificativi fiscali dell'azienda e del suo titolare e, in particolare provvede a:

- registrare gli estremi anagrafici dell'azienda, utilizzando la codifica ISTAT del Comune;
- registrare gli estremi anagrafici e codice fiscale della persona fisica o giuridica titolare dell'azienda, utilizzando la codifica ISTAT del Comune;
- registrare la specie allevata, secondo apposita codifica.

Il Servizio Veterinario, dopo aver firmato e protocollato il modello di comunicazione variazione dati aziendali, consegna al titolare dell'azienda una copia dello stesso.

Il Servizio Veterinario, ricevuto il modello di comunicazione variazione dati aziendali, deve provvedere ad aggiornare le informazioni relative all'allevamento nella BDE, entro un termine massimo di dieci giorni lavorativi.

Nota per la comunicazione alla BDE da parte del Servizio Veterinario.

Aggiornamento dati aziendali
Responsabile della comunicazione: il titolare dell'azienda.
Soggetto deputato alla registrazione in BDE: Servizio Veterinario.
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:

- il codice dell'azienda deve essere presente in BDE;
- il codice della specie allevata deve essere valido;
- il codice fiscale del titolare deve essere valido;
- gli estremi anagrafici dell'azienda devono essere presentati nel formato via/piazza/strada/anagrafico,ecc., numero civico, CAP, località/vocabolo, ecc. , e Comune e Provincia;
- gli estremi anagrafici e codice fiscale del titolare dell'azienda – persona fisica o giuridica - devono essere presentati nel formato via/piazza/strada/anagrafico,ecc., numero civico, CAP, località/vocabolo, ecc. , e Comune e Provincia;
- il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica (e-mail), se noti, devono essere indicati in BDE.

Post condizioni:

- storicizzazione in BDE della situazione preesistente**;**
- aggiornamento dei dati aziendali in BDE;
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione;

10 Comunicazione cessazione attività di un'azienda

Il titolare dell'azienda deve presentarsi al Servizio Veterinario di competenza per comunicare la cessazione dell'attività di allevamento e/o di custodia di animali della specie equina e consegnare, compilato in ogni sua parte, l'apposito modulo di cessazione attività, indicando la data di cessazione dell' attività medesima.

Il Servizio Veterinario verifica che siano presenti tutte le informazioni necessarie, in particolare richiede che siano correttamente indicati gli identificativi anagrafici e fiscali dell'azienda e del titolare (proprietario o legale rappresentante, se trattasi di persona giuridica).

Lo stesso Servizio Veterinario, dopo aver firmato e protocollato il modello di comunicazione di cessazione, consegna al titolare dell'azienda una copia dello stesso e provvede ad aggiornare, entro dieci giorni lavorativi, le informazioni relative all'azienda nella BDE.

Nota per la comunicazione alla BDE da parte del Servizio Veterinario.

Aggiornamento della BDE
Responsabile della comunicazione: il titolare dell' azienda..
Soggetto deputato alla registrazione in BDE: Servizio Veterinario.

Pre condizioni per la positiva conclusione della comunicazione:
- il codice dell'azienda deve essere presente in BDE;
- la data di chiusura dell' azienda deve essere valida, non antecedente la data di apertura dell'azienda medesima e non posteriore alla data di registrazione in BDE;
- in BDE non devono risultare equidi tenuti nell'azienda alla data della cessazione di quest'ultima.

Post condizioni:
- storicizzazione in BDE della situazione preesistente;
- aggiornamento dell'azienda in BDE;
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione.

11 Iscrizione degli equidi in anagrafe

Gli equidi nati prima del 1 gennaio 2007 ed identificati in conformità alle decisioni n. 93/623/CEE e n.2000/68/CE della Commissione, saranno considerati entrambi identificati in conformità con il decreto (anche nel caso di animali già identificati ed importati da paese aderente alla UE). L'UNIRE, l'AIA e le ANA provvederanno ad inserire nella BDE il numero di identificazione ed ogni altro dato utile degli equidi registrati.
Gli equidi nati prima del 1 gennaio 2007 e non ancora identificati in base alle decisioni 93/623/CEE e 2000/68/CE della Commissione rispettivamente, saranno identificati prima di qualsiasi loro spostamento, secondo quanto previsto dal decreto seguendo le procedure contenute nel presente manuale.

Gli equidi nati dopo il 31 dicembre 2006 sono identificati sotto la madre entro i 7 mesi di età e comunque prima di lasciare l'allevamento senza la madre. In caso di morte della madre, prima dell'identificazione del puledro, il proprietario deve fornire appropriata documentazione all'autorità competente.

In deroga a quanto precedentemente specificato non è necessario procedere all'identificazione di equidi che costituiscono popolazioni definite che vivono in condizioni selvatiche o allo stato brado, in specifiche aree indicate dalle autorità competenti, a condizione che questi stessi equidi non siano movimentati al di fuori di tali aree.

Solo dopo che l'equide è stato inserito in anagrafe nazionale è possibile all'APA o AIA o ANA o UNIRE rilasciare il relativo passaporto , senza il quale non sarà possibile procedere all'eventuale spostamento dell'animale.

Per gli equidi destinati ad essere macellati prima dei 7 mesi di età e che non sono destinati né a scambi intracomunitari né all'esportazione verso Paesi terzi, è sufficiente che l'allevatore compili e consegni alla APA competente la dichiarazione, riportata nell'allegato 2, trattenendo una copia per se.

Nel caso in cui l'importazione temporanea di un equide registrato sia trasformata in importazione definitiva, in conformità con l'articolo 19 (iii) della direttiva 90/426/CEE, l'animale sarà identificato in conformità al presente decreto prima di essere ammesso per la libera circolazione.

Il sistema informatico della BDE, all'atto della stampa del passaporto, assegna in automatico un numero univoco che corrisponde al numero di passaporto ed è dotato di un sistema di sicurezza.

La BDE, infine, per tutti gli enti autorizzati, espone i servizi web necessari per ottenere gli estremi anagrafici del singolo equide, la tracciabilità dei suoi spostamenti sino alla macellazione, l'elenco degli animali presenti in una determinata azienda, l'insieme dei controlli effettuati dalle competenti autorità sulle strutture che detengono equidi, sugli stabilimenti di macellazione nonché sugli equidi stessi.

12 Registrazione in BDE della situazione esistente

Gli equidi in vita presenti negli allevamenti italiani alla data dell'attivazione della BDE, se già correttamente identificati in conformità alle decisioni n. 93/623/CEE e n. 2000/68/CE, devono essere registrati nella BDE. A questo scopo il proprietario degli animali compila un apposito modulo come di seguito specificato:

- inserisce il codice dell'azienda in cui è tenuto l'equide;
- inserisce il codice identificativo del transponder già impiantato (se presente);
- inserisce il codice di identificazione attribuito dall'organismo che ha rilasciato il documento di identificazione ai sensi della decisione 2000/68/CE;
- inserisce il codice del Paese ove è stato rilasciato il passaporto;
- Inserisce la denominazione dell'organizzazione o associazione che ha rilasciato il passaporto o altro documento di identificazione;
- inserisce nella casella "Sesso" la lettera M se trattasi di equide maschio ovvero la lettera F se femmina;
- inserisce la data di nascita dell'animale nella forma giorno/mese/anno;
- inserisce, nello spazio assegnato, gli estremi anagrafici ed il codice fiscale del proprietario
- inserisce la destinazione finale dell'equide;
- inserisce la data di compilazione della scheda nel formato giorno/mese/anno;
- appone la propria firma nell'apposito spazio riservato.

La scheda è trasmessa all'AIA o APA o ANA o UNIRE, entro i tre mesi dall'attivazione della BDE, affinché queste possano provvedere all'inserimento in BDE entro il mese successivo.

Nel caso in cui le informazioni siano contenute in un archivio informatizzato dell'organizzazione o associazione che ha rilasciato il documento di identificazione, le stesse saranno trasferite secondo modalità concordate con l'UNIRE.

Modalità operativa: recupero situazione esistente
Responsabile della comunicazione: il proprietario degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDE: AIA o APA o ANA o UNIRE.

Pre condizioni per la positiva conclusione della iscrizione:
- il proprietario che comunica la presenza dell'equide deve risultare presente in BDE, ovvero viene registrato contestualmente;
- l'azienda in cui è tenuto l'equide deve risultare presente in BDE
- almeno l'anno di nascita dell'equide deve essere valido, nel caso non si sia a conoscenza del giorno e mese di nascita, per convenzione, si indicherà il 1° gennaio dell'anno di nascita;
- l'organismo che ha rilasciato il documento di identificazione (passaporto) dell'equide deve essere presente tra quelli codificati;
- il sesso dell' equide deve essere presente tra quelli codificati.

Post condizioni:
- registrazione dell'anagrafica dell'equide in BDE;
- registrazione del movimento di ingresso nell'azienda dell'equide.

Per gli equidi identificati prima del 1.1.2007, secondo la decisione 93/623/CEE, e non identificati con transponder, la BDE produrrà un nuovo numero di passaporto che verrà apposto con etichetta autoadesiva sul passaporto originale. Il medesimo numero verrà utilizzato come codice identificativo dell'equide in BDE.

13 Iscrizione degli equidi nati in Italia

Il proprietario al fine di identificare correttamente gli animali nati in Italia, invia la denuncia di nascita (all 3) all'APA o AIA o ANA o UNIRE, a seconda della rispettiva competenza, entro sette giorni dall'evento, assieme alla dichiarazione di destinazione finale dell'equide, previa acquisizione del certificato di fecondazione della madre (CIF) previsto dall'art. 33 del decreto n. 403 del 19 luglio 2000 recante approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della L.15 gennaio 1991, n. 30 sulla disciplina della riproduzione animale. Nelle sole Province autonome di Trento e di Bolzano, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale N. 283/2004, la materia della riproduzione animale è autonomamente regolamentata. Nei casi di mancanza giustificata di CIF lo stesso è sostituito dall'autocertificazione da parte del proprietario.

L'identificazione dell'equide viene effettuata tramite l'inoculazione di un transponder ad opera di un veterinario, o di altra persona in possesso di equivalente qualifica, appositamente incaricato da APA o AIA o ANA o UNIRE ad operare sugli equidi di rispettiva competenza. L'inoculazione deve essere praticata per via parenterale e in condizioni asettiche sul lato sinistro del terzo medio del collo a livello dell'area del legamento nucale dell'animale con modalità tali da non compromettere il benessere dell'animale e da non incrementare il rischio di migrazione del transponder stesso. Dopo l'inoculazione del transponder il veterinario, o altra persona in possesso di equivalente qualifica, incaricato deve compilare la scheda identificativa precompilata come segue:

- inserisce il codice identificativo del transponder inoculato;
- inserisce nella casella “Sesso” la lettera M se trattasi di equide maschio, ovvero la lettera F se femmina;
- inserisce la data di nascita dell'animale nella forma giorno/mese/anno;
- inserisce la data di inoculo del transponder elettronico nella forma giorno/mese/anno;
- inserisce, nello spazio assegnato, i dati anagrafici e il codice fiscale del proprietario;
- inserisce il codice dell’ azienda in cui il puledro viene identificato;
- inserisce il codice del libro genealogico e del registro anagrafico di appartenenza;
- inserisce la destinazione finale dell’equide;
- inserisce la data di compilazione della scheda nel formato giorno/mese/anno;
- appone la firma nell'apposito spazio riservato;
- fa apporre la propria firma nell’apposito spazio al proprietario o al detentore delegato.

Il veterinario o altra persona in possesso di equivalente qualifica incaricato trasmette, entro sette giorni dall’avvenuta identificazione, la scheda all’APA o AIA o ANA o UNIRE, a seconda della rispettiva competenza, affinché queste possano provvedere all’inserimento dei dati in BDE.

Modalità operativa: iscrizione dell’equide nato in Italia
Responsabile della denuncia di nascita : il proprietario dell’equide o il detentore delegato.
Responsabile della identificazione dell’equide: APA o AIA o ANA o UNIRE tramite il veterinario o altra persona in possesso di equivalente qualifica incaricato.
Soggetto deputato alla registrazione in BDE: APA o AIA o ANA o UNIRE.

Pre condizioni per la positiva conclusione della iscrizione:
- l’azienda in cui viene identificato il puledro deve risultare presente in BDE;
- il transponder elettronico utilizzato per l’identificazione dell’equide nato in stalla deve essere presente nella serie dei transponder elettronici assegnati all’APA o AIA o ANA o UNIRE;
- la data di nascita dell`equide deve essere valida;
- la data di apposizione del transponder elettronico deve essere valida e non antecedente la data di nascita dell’ equide;
- il libro genealogico o il registro anagrafico dell’equide deve essere presente tra quelli codificati;
- il sesso del equide deve essere presente tra quelli codificati;
- la data di comunicazione della nascita all’APA, o AIA o ANA o UNIRE deve essere valida e non antecedente la data di nascita dell’equide.

Post condizioni:
- registrazione dell’anagrafica dell’equide in BDE;
- registrazione del movimento di ingresso nell’allevamento di identificazione dell’equide;
- aggiornamento in BDE come assegnato e non più utilizzabile del transponder elettronico impiegato come identificativo;
- segnalazione del nulla osta alla stampa del passaporto.

14 (ex 15) Comunicazione avvenuta iscrizione a libro genealogico o a registro anagrafico di allevamenti ed equidi

Le ANA e l'AIA di cui alla Legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive modifiche, e l'UNIRE, registrano in BDE:

- Il codice del libro genealogico o del registro anagrafico;
- Il codice di iscrizione del singolo equide al predetto libro genealogico o registro anagrafico

Responsabile della comunicazione: ANA, AIA e UNIRE.
Soggetto deputato alla registrazione in BDE: AIA, ANA e UNIRE.

Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
- L'equide di cui si comunica il codice di iscrizione al libro genealogico o al registro anagrafico deve essere già registrato in BDE;
- Il codice del libro genealogico o del registro anagrafico deve essere tra quelli codificati.

Post condizioni:
- storicizzazione in BDE della situazione preesistente;
- aggiornamento dell'anagrafica dell' equide in BDE;
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione.

15 (ex 16)Identificazione e registrazione dei puledri mediante transponder e codice UELN

15.1 Transponder

I transponder devono essere conformi agli standards ISO 11784 ed ISO 11785 e devono contenere un "Codice transponder" elettronico a 64 bit. La struttura del "Codice transponder" a 64 bit è riportata nell'allegato n. 4 unitamente alle caratteristiche tecniche che devono possedere tali identificativi.

Il fornitore di transponder, individuato dall'UNIRE a seguito di apposita gara d'appalto ad evidenza pubblica, provvede a consegnare alla medesima UNIRE, all'AIA, alle ANA e alle APA il materiale secondo le indicazioni che riceve dall'UNIRE stessa.

La BDE deve consentire la registrazione di eventuali codici di transponder di diverso formato utilizzati per l'identificazione di equidi prima del 1.1.2007. In particolare i codici del transponder esadecimali (dieci caratteri alfanumerici). Il codice transponder identifica univocamente l'equide e deve essere utilizzato per ogni comunicazione ufficiale (certificati, rapporti di prove, ecc) che riguarda il segnalamento dell'equide cui si riferisce.

15.2 Lettori di transponder (Transceiver)

Da un punto di vista operativo in Italia sono in libero commercio, oltre ai lettori di *transponder* (*transceiver)* cosiddetti ISO compatibili, anche lettori definiti "FULL-ISO" cioè in grado di funzionare sia sulla base dei due protocolli ISO (HDX e FDX-B) che sulla base del protocollo

Destron (versione FECAVA - FDX-A). La necessità di utilizzare anche lettori cosiddetti FULL-ISO deriva dall'esigenza di dover leggere anche i transponders di vecchia generazione che si prevede possano restare in circolazione ancora per un considerevole lasso di tempo.
Per le caratteristiche tecniche dei lettori o transceivers si rimanda a quanto dettagliato nell'allegato 4.

15.3 Codice UELN

A ciascun puledro iscritto ad un libro genealogico o registro anagrafico viene anche attribuito un numero di registrazione che lo accompagnerà per tutta la vita: si tratta del "Numero a Vita Universale Equino" (UELN) di 15 cifre che identifica univocamente l'equide a livello mondiale e non può essere cambiato per alcun motivo.

Le prime sei cifre del codice UELN identificano il Data Base nel quale è registrato l'equide: le prime tre (come per il codice transponder) sono il codice ISO 3166 del Paese (380 per l'Italia) e le seconde tre sono il codice del Data Base riconosciuto a livello internazionale (ad esempio, il codice per l'UNIRE- Cavallo da Sella è 380007, quello per l'UNIRE- Trottatore è 380008, ecc.). Alcuni Data Base italiani non hanno ancora un codice UELN (ad esempio: UNIRE–Puro sangue inglese; AIA–Lipizzano; ecc.) e sono invitati a provvedere quanto prima facendo riferimento al sito www.ueln.net.

Le ultime nove cifre del codice UELN identificano univocamente un equide all'interno del proprio Data Base di riferimento. Pertanto, il numero massimo di equidi identificabili all'interno di uno stesso Data Base è pari ad un miliardo (10^9).

Tuttavia, ogni organizzazione responsabile della tenuta di un Base Dati può organizzare come crede i suoi codici UELN: ad esempio la L.I.F. (*Lipizzan International Federation*) ha proposto che le organizzazioni aderenti inseriscano nei propri codici UELN, dopo le tre cifre che individuano lo Stato e le tre che identificano la Base Dati, il sesso (una cifra), la linea paterna (una cifra), purezza/incrocio (una cifra) ed infine il numero individuale (6 cifre). In questo esempio, ogni organizzazione può codificare fino al massimo di un milione di animali. Pertanto, ogni organizzazione è libera di utilizzare i propri codici UELN come crede, ma deve tener presente che ogni ulteriore specifica riduce il numero di equidi univocamente identificabili.

In ogni caso, il codice UELN compare su tutti i documenti ufficiali del equide.

16 Richiesta di assegnazione di nuovi transponder elettronici

Richiesta dei transponder elettronici
Responsabile della richiesta da inoltrare all'UNIRE: la stessa UNIRE e l'AIA per tutti gli altri equidi.
Soggetto deputato alla registrazione dei transponder elettronici in BDE: l'UNIRE.

Pre condizioni per la positiva conclusione della richiesta:
- il numero di transponder elettronici richiesti deve essere coerente con il fabbisogno annuale;

Post condizioni:
- registrazione della richiesta di transponder elettronici in BDE;
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione.

Validazione delle richieste di transponder elettronici e generazione dei codici

Responsabile della validazione: l'UNIRE.
Pre condizioni per la positiva conclusione della validazione :
- la richiesta di assegnazione di nuovi transponder elettronici deve essere presente in BDE.

Post condizioni:
- registrazione in BDE dell'autorizzazione dell'UNIRE a far produrre i transponder elettronici con attribuzione delle sequenze di codici da riportare sui transponder elettronici (attivazione magazzino virtuale);
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione;

Conferma dell'avvenuta produzione dei transponder elettronici
Responsabile della comunicazione in BDE: il fornitore dei transponder.
Soggetto deputato alla registrazione in BDE: il fornitore dei transponder

Pre condizioni per la positiva conclusione della comunicazione:
- la richiesta di assegnazione di nuovi transponder elettronici da parte degli Uffici dell'UNIRE cui è demandata la gestione dei libri genealogici di competenza dell'Ente medesimo, o dell'AIA, approvata dalla medesima UNIRE, deve essere presente in BDE;
- la data di produzione dei transponder elettronici deve essere valida e non antecedente la data di approvazione, da parte dell'UNIRE, della richiesta ad essa pervenuta.
- I codici dei transponder elettronici assegnati devono essere già presenti in BDE in carico al magazzino virtuale UNIRE distintamente per destinatario (AIA o UNIRE).

Post condizioni:
- registrazione in BDE dell'avvenuta produzione dei transponder elettronici autorizzati;
- aggiornamento del magazzino virtuale dell'UNIRE con la registrazione dei codici dei nuovi microchip prodotti;
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione.

Assegnazione transponder elettronici alle singole ANA e APA da parte dell'AIA
Responsabile delle assegnazioni: l'AIA
Soggetto deputato alla conferma di assegnazione dei lotti di transponder elettronici in BDE: l'AIA

Pre condizioni per la positiva conclusione dell'assegnazione:
- le APA e le ANA devono essere accreditate in BDE. Le seconde devono essere tenutarie di un libro genealogico o un registro anagrafico riconosciuto.
- la data di assegnazione dei transponder elettronici deve essere successiva alla data di produzione;
- i transponder elettronici assegnati devono essere già presente in BDE ed in carico all'AIA.

Post condizioni:
- registrazione in BDE dell'avvenuta assegnazione
- segnalazione della positiva conclusione dell'operazione.

Le ANA possono scegliere se gestire in proprio l'attività di identificazione, con propri veterinari o altre persone in possesso di equivalente qualifica incaricati, oppure se operare attraverso gli uffici provinciali presso le APA. In quest'ultimo caso, per evitare confusioni, l'AIA non potrà consegnare i transponder alle ANA interessate ma solamente alle APA.

17 Richiesta di transponder elettronici per reidentificazione

Nel caso in cui il transponder impiantato nell'equide per la sua identificazione dovesse risultare permanentemente illeggibile, si può procedere a reidentificare l'animale con un nuovo transponder. Va garantito il collegamento in BDE con il codice identificativo precedente.

18 Iscrizione di capi scambiati con Paesi della Unione Europea

Il proprietario di un equide acquistato ed introdotto da un paese dell'Unione Europea ha l'obbligo di comunicare all' UNIRE o ANA o AIA o APA, in ragione della rispettiva competenza, entro sette giorni dall'arrivo in azienda, la richiesta della iscrizione in anagrafe dell'animale attraverso l'invio della copia del passaporto originario che ha accompagnato l'animale stesso nello scambio e copia del modello di provenienza.

I capi introdotti dai Paesi della Unione Europea conservano gli identificativi e i passaporti originari e quindi, salvo che non sia richiesto da altre norme, non è necessario impiantare loro un nuovo trasponder. L'UNIRE o l'AIA o l'APA o L'ANA devono provvedere, entro 30 giorni, all'iscrizione dell'animale in BDE.

L'animale deve conservare l'identificativo originario nel caso che, pur provenendo da Paese Terzo, sia stato precedentemente identificato in un Paese UE.

Nei casi in cui non sia necessario procedere ad una nuova identificazione dell'equide, il proprietario deve compilare una apposita scheda identificativa che contiene almeno le seguenti informazioni ove applicabili:

- il codice identificativo del transponder rilevato;
- inserisce nella casella "Sesso" la lettera M se trattasi di equide maschio ovvero la lettera F se femmina;
- inserisce la data di nascita dell'animale nella forma giorno/mese/anno (come riportato nei certificati sanitari di importazione);
- inserisce la data di ingresso in azienda nella forma giorno/mese/anno;
- barra la casella "Paesi Membri UE";
- inserisce il Paese di provenienza (si intende il Paese che ha emesso il certificato sanitario di scorta degli animali);
- inserisce nello spazio assegnato i dati identificativi ed il codice fiscale del proprietario dell'equide;

- inserisce il codice aziendale in cui si trova l'equide al momento della sua registrazione;
- inserisce la destinazione finale dell'equide;
- inserisce la data di compilazione della scheda nel formato giorno/mese/anno;
- appone la propria firma nell'apposito spazio.

Lo stesso proprietario trasmette, entro sette giorni dallo scambio, la predetta scheda all'APA o AIA o ANA o UNIRE affinché queste possano provvedere all'inserimento dei dati in BDE.

L' incaricato da APA o AIA o ANA o UNIRE ad operare sugli equidi di rispettiva competenza, deve verificare in ogni caso la presenza sull'animale di dispositivo elettronico di identificazione e la sua corrispondenza alla documentazione.

Nel caso di impianto di un transponder o della necessità di aggiornare il passaporto, le procedure da seguire sono del tutto analoghe a quelle previste per l'importazione di equidi da Paesi Terzi (Punto 19). L'AIA o l'APA o l'ANA o l' UNIRE stampano il nuovo passaporto allegando il precedente e rendendoli solidali fra loro. Il proprietario provvede ad aggiornare il registro di carico e scarico ed a compilare la dichiarazione di destinazione finale dell'equide.

Non occorre registrare in BDE gli animali scambiati con Paesi UE nel caso in cui l'azienda di destinazione sia un macello situato nel territorio nazionale, e l'animale sia effettivamente macellato entro i termini fissati dalla normativa vigente.

Modalità operativa: iscrizione di capi scambiati con Paesi UE
Responsabile della comunicazione: il proprietario dell'equide o il detentore se delegato
Soggetto deputato alla registrazione in BDE: il responsabile dell'AIA o APA o ANA o UNIRE.

Pre condizioni per la positiva conclusione della comunicazione:

- l'azienda di destinazione dell'equide deve risultare presente in BDE;
- i dati anagrafici ed il codice fiscale del proprietario risultino in BDE
- il codice Paese UE deve essere presente in BDE;
- la data di nascita dell'equide deve essere valida e non posteriore la data di ingresso in azienda;
- il sesso dell' equide deve essere presente tra quelli codificati;
- la data di comunicazione all'APA o AIA o ANA o UNIRE deve essere valida e non antecedente la data di ingresso in allevamento.

Post condizioni:

- registrazione dell'anagrafica dell' equide in BDE;
- registrazione del movimento di ingresso nell'allevamento/proprietario di importazione dell' equide;
- registrazione in BDE del codice identificativo dell'eventuale nuovo transponder impiantato come assegnato e non più utilizzabile ;
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione.

Le modalità per la comunicazione di iscrizione a libro genealogico o a registro anagrafico di allevamenti e di equidi sono descritte al punto 14.

19 Iscrizione di capi importati da Paesi Terzi

Si premette che gli equidi importati da paesi terzi devono essere identificati mediante transponder qualora non ne siano già dotati.

Il proprietario di un equide acquistato ed importato da Paese Terzo è tenuto a comunicare, entro sette giorni dall'arrivo in azienda, la richiesta di identificazione all'APA o all'AIA o all'ANA o all'UNIRE in ragione della rispettiva competenza.

Nei casi in cui l'equide sia già dotato di transponder il proprietario deve compilare una apposita scheda identificativa che contiene almeno le seguenti informazioni ove applicabili:

- il codice identificativo del transponder rilevato;
- inserisce nella casella "Sesso" la lettera M se trattasi di equino maschio, ovvero la lettera F se femmina;
- inserisce la data di nascita dell'animale nella forma giorno/mese/anno (come riportato nei certificati sanitari di importazione);
- inserisce la data di ingresso in azienda nella forma giorno/mese/anno;
- barra la casella "Paesi Terzi";
- inserisce il Paese di provenienza (si intende il Paese che ha emesso il certificato sanitario di scorta degli animali);
- inserisce nello spazio assegnato i dati identificativi ed il codice fiscale del proprietario dell'equide;
- inserisce il codice aziendale in cui si trova l'equide al momento della sua registrazione;
- inserisce la destinazione finale dell'equide;
- inserisce la data di compilazione della scheda nel formato giorno/mese/anno;
- appone la propria firma nell'apposito spazio.

Lo stesso proprietario trasmette, entro sette giorni dallo scambio, la predetta scheda all'APA o AIA o ANA o UNIRE affinché queste possano provvedere all'inserimento dei dati in BDE.

L' incaricato da APA o AIA o ANA o UNIRE ad operare sugli equidi di rispettiva competenza, deve verificare in ogni caso la presenza sull'animale di dispositivo elettronico di identificazione e la sua corrispondenza alla documentazione.

Viceversa nel caso in cui l'incaricato accerti l'assenza di un transponder o la sua permanente illeggibilità, il veterinario o altra persona in possesso di equivalente qualifica incaricato, provvede, entro i trenta giorni successivi, e comunque prima che l'equide lasci l'azienda, a identificare l'animale mediante transponder elettronico.

Lo stesso veterinario o altra persona in possesso di equivalente qualifica incaricato, dopo aver inoculato il transponder sul lato sinistro del terzo medio del collo, a livello dell'area del legamento nucale dell'animale, ritira il passaporto dell'equide, rilasciato dal paese di esportazione, e compila la scheda identificativa sopra descritta integrandola con i seguenti dati:

- il codice del transponder impiantato;
- la data di compilazione della scheda nel formato giorno/mese/anno;
- la propria firma nell'apposito spazio.

Il veterinario o altra persona in possesso di equivalente qualifica incaricato trasmette, entro sette giorni dall'avvenuta identificazione, la scheda all'APA o AIA o ANA o UNIRE, a seconda della rispettiva competenza, insieme al passaporto originario ritirato, affinché queste possano provvedere all'inserimento dei dati in BDE ed a emettere un nuovo passaporto, se l'equide ne fosse privo, o ad unire in maniera solidale a quello originario, o a convalidare il passaporto originario, se conforme alla normativa europea.

Non occorre registrare in BDE gli animali importati da Paesi Terzi nel caso in cui l'azienda di destinazione sia un macello situato nel territorio nazionale, e l'animale sia effettivamente macellato entro i termini fissati dalla normativa vigente.

Modalità operativa: iscrizione dell' equide importato da Paese terzo
Responsabile della comunicazione: il proprietario degli animali.
Responsabile della identificazione dell'equide: AIA o APA o ANA o UNIRE tramite veterinario o altra persona in possesso di equivalente qualifica incaricato.
Soggetto deputato alla registrazione in BDE: il responsabile dell'AIA o APA o ANA o UNIRE.

Pre condizioni per la positiva conclusione della comunicazione:

- l'azienda in cui viene identificato l'equide deve risultare aperta in BDE;
- il proprietario che ha importato l'equide deve risultare presente in BDE;
- il transponder eventualmente utilizzato per l'identificazione dell'equide importato da Paese Terzo deve essere presente nella serie dei transponder elettronici assegnati all'ente responsabile dell'identificazione;
- la data di nascita dell'equide deve essere valida e non posteriore la data di ingresso in azienda;
- la data dell'inoculazione del transponder deve essere valida e non antecedente la data di ingresso dell'equide in azienda;
- il codice precedente assegnato all'equide nel Paese di origine va riportato in BDE;
- il sesso dell'equide deve essere presente tra quelli codificati;
- la dichiarazione di destinazione finale dell'equide deve essere presente;
- il Paese Terzo da cui proviene l'animale deve essere codificato in BDE e non appartenere alla Unione Europea;
- la data di comunicazione all'AIA o APA o ANA o UNIRE deve essere valida e non antecedente la data di ingresso dell'equide in azienda;

Post condizioni:

- registrazione dell'anagrafica del equide in BDE;
- registrazione del movimento di ingresso nell'azienda in cui si trova l'equide;
- aggiornamento in BDE come assegnato e non più utilizzabile del transponder impiegato come identificativo;
- segnalazione della eventuale necessità di provvedere alla stampa del passaporto;
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione.

Le modalità per la comunicazione di iscrizione a libro genealogico o a registro anagrafico di allevamenti e di equidi sono descritte al punto 14.

20 Stampa del passaporto

Dopo la ricezione della scheda identificativa dell'equide nato in Italia o in tutti i casi in cui si rende necessario stampare un passaporto, l'APA o AIA o ANA o UNIRE provvede entro trenta giorni a:

- acquisire per i nati in Italia il certificato di fecondazione della madre (CIF) previsto dall'art. 33 del decreto n. 403 del 19 luglio 2000 recante approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della L.15 gennaio 1991, n. 30 sulla disciplina della riproduzione animale. Nelle sole Province autonome di Trento e di Bolzano, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale N. 283/2004, la materia della riproduzione animale è autonomamente regolamentata. Nei casi di mancanza giustificata di CIF lo stesso è sostituito dall'autocertificazione da parte del proprietario;
- inserire i dati nella BDE;
- stampare ed inviare il passaporto al proprietario;
- tale obbligo sussiste anche nel caso in cui l'equide lasci l'azienda prima dei sette mesi per una destinazione diversa da quella di un macello e non a seguito della madre;
- conservare tutta la documentazione agli atti, ivi compresa la dichiarazione di destinazione finale.

Modalità operativa: stampa del passaporto da parte dell'APA o AIA o ANA o UNIRE
Soggetto deputato alla stampa: l'APA o AIA o ANA o UNIRE ognuna per gli equidi di propria competenza.

I passaporti emessi dai diversi soggetti dovranno seguire uno schema generale, predisposto dall'UNIRE e conforme all'allegato 5, che assicuri uniformità nelle parti previste dall'anagrafe e, se del caso, consenta la differenziazione nelle parti previste dai singoli libri genealogici e registri anagrafici. In BDE sono pubblicati i modelli di passaporto autorizzati.

Pre condizioni per la positiva conclusione della iscrizione:
- l'equide di cui si intende stampare il passaporto deve essere presente in BDE che deve aver dato il nulla osta alla stampa;
- il passaporto dell'equide deve risultare come ancora non stampato.

Post condizioni:
- generazione in BDE di uno specifico codice di controllo, secondo un algoritmo definito centralmente, codice che deve essere riportato sul passaporto;
- generazione in BDE del numero univoco del passaporto da riportare sullo stesso;
- aggiornamento dell'avvenuta stampa del passaporto.

21 Movimentazione dei capi

In tutti i casi di movimentazione gli equidi devono essere scortati dal proprio passaporto oltre che dal documento di provenienza (Mod IV) ad eccezione dei casi in cui l'equide si trova: a) nei recinti o al pascolo, b) spostato a piedi nelle vicinanze del maneggio, c) se non svezzato purché accompagnato dalla madre, d) nei casi di emergenza. Nel caso di spostamenti a piedi che non si concludano con il rientro entro la medesima giornata, l'equide deve essere scortato dal passaporto.

22 Movimentazione per compravendita

In caso di movimentazione per la vendita di un equide ad altro allevamento o struttura oltre al Mod. IV il proprietario cedente deve compilare e sottoscrivere, congiuntamente all'acquirente, il modulo di comunicazione di vendita (All. 6) che deve essere inviato entro 7 giorni dalla vendita stessa, a cura del cedente all'APA o AIA o ANA o UNIRE in ragione della rispettiva competenza.

Il responsabile dell' APA o AIA o ANA o UNIRE aggiorna la BDE, entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione, utilizzando le informazioni presenti nella copia del modulo di comunicazione di vendita e riportando la data in cui ha ricevuto la documentazione.
Nel caso in cui ai fini della compravendita l'equide transiti attraverso una stalla di sosta del commerciante o un centro di raccolta, ovvero una fiera, mercato o esposizione, la comunicazione della movimentazione per compravendita deve comprendere anche l'indicazione della struttura in cui è transitato l'equide. Di tale informazione dovrà tenersi traccia in BDE.

Il vecchio ed il nuovo proprietario aggiornano entrambi i rispettivi registri di carico e scarico.

Modalità operativa: inserimento di uscita da un allevamento/proprietario e di ingresso in altro allevamento/proprietario
Responsabile della comunicazione di vendita : il proprietario che cede gli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDE: il responsabile dell' APA o AIA o ANA o UNIRE.

Pre condizioni per la positiva conclusione della registrazione del passaggio di proprietà:
- il proprietario che cede l'animale deve risultare presente in BDE e proprietario dell'equide venduto;
- l'equide oggetto di movimentazione deve essere presente nell'azienda di partenza;
- la data di uscita dall'allevamento deve essere valida e non deve essere antecedente quella di ingresso;
- l'azienda di destinazione deve essere presente in BDE;
- la data di ingresso nel nuovo allevamento deve essere valida e deve essere successiva a quella di uscita dalla struttura cedente;
- il proprietario che acquista l'equide deve essere presente in BDE alla data di ingresso del capo;
- il motivo di uscita deve riportare "vendita ad altro proprietario di equide registrato in BDE";
- il motivo di ingresso deve riportare "acquisto da altro proprietario di equide registrato in BDE";
- la data di comunicazione all'APA o AIA o ANA o UNIRE deve essere valida e non deve essere antecedente rispetto ad altri eventi quali: nascita, precedenti passaggi di proprietà.

Post condizioni:
- registrazione in BDE del passaggio di proprietà;
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione.

L'APA o l'AIA o l'ANA o l'UNIRE registrano sul passaporto dell'equide, nell'apposito spazio, gli estremi della nuova proprietà.

23 Uscita dell'equide da una azienda italiana destinato ad uno stabilimento di macellazione ed effettiva macellazione dell'equide stesso.

23.1 Movimento in uscita verso stabilimento di macellazione.

Il proprietario di un equide destinato alla macellazione, o il detentore se delegato, è tenuto a compilare il documento di provenienza (Mod. IV) degli animali in 4 copie.

Una copia del documento di provenienza rimane al proprietario che lo allega al registro di carico e scarico dopo aver scaricato l'animale dallo stesso registro, una copia è destinata all'ASL di competenza per l'allevamento, una copia all'APA o AIA o ANA o UNIRE, in ragione della rispettiva competenza, una copia con il relativo passaporto viene consegnata allo stabilimento di macellazione. APA o AIA o ANA o UNIRE, entro10 giorni dal ricevimento della comunicazione, provvedono ad aggiornare in BDE la movimentazione dell'uscita dell'equide verso il macello.

Fatto salvo il caso di puledri fino ai sette mesi di età provenienti dalla medesima azienda di nascita, per i quali è sufficiente la compilazione dell'allegato 2, il responsabile dello stabilimento provvede alla verifica che l'equide sia munito del passaporto, che esso sia destinato al consumo umano, e che sia iscritto in BDE. In caso di esito negativo anche di uno solo di tali riscontri, il responsabile della stabilimento di macellazione segnala al più presto le circostanze all' APA o AIA o ANA o UNIRE, le quali provvederanno, se possibile, a regolarizzare la posizione dell'animale nel più breve tempo possibile e comunque prima che la carcassa lasci lo stabilimento di macellazione.

Modalità operativa: inserimento di movimento in uscita verso stabilimento di macellazione
Responsabile della comunicazione: il proprietario dell'equide o il detentore se delegato.
Responsabile della registrazione in BDE: APA, AIA, ANA o UNIRE

Pre condizioni per la positiva conclusione del processo (per gli equidi fini a sette mesi di età valgono solo le condizioni applicabili):

- il proprietario che invia al macello l'equide deve risultare presente in BDE e proprietario dell'equide stesso;
- l'equide oggetto di movimentazione deve essere presente nell'azienda di partenza;
- la data di uscita dall'allevamento deve essere valida e non deve essere antecedente quella di ingresso;
- il macello di destinazione deve essere presente in BDE;
- il motivo di uscita deve riportare "uscita verso macello";
- l'equide oggetto di macellazione deve essere presente in BDE e deve riportare nell'attributo status il valore "vivo";
- l'equide deve risultare destinato al consumo umano.

Post condizioni:
- registrazione in BDE del movimento di uscita dall'allevamento/proprietario specificato;
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione.

23.2 Macellazione dell'equide

Una volta effettuata la macellazione o l'abbattimento degli equidi il gestore dello stabilimento provvederà, entro sette giorni, alla registrazione in BDE dei dati sui capi macellati od abbattuti presso il suo stabilimento nonché al recupero ed allo smaltimento dei transponder elettronici degli animali macellati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Responsabile della registrazione in BDE e dell'avvenuta macellazione: il responsabile dello stabilimento di macellazione.

Pre condizioni per la positiva conclusione del processo:
- il proprietario o detentore che ha inviato l'equide al macello deve risultare registrato in BDE e essere proprietario o detentore dell'equide stesso;
- l'equide oggetto di macellazione deve essere presente in BDE;
- l'equide deve risultare destinato al consumo umano;
- la data di macellazione deve essere valida e non deve essere posteriore alla data di registrazione dell'evento;
- il numero di macellazione attribuito alla carcassa può essere riportato ;
- se trattasi di macellazione o abbattimento a seguito di ordinanza sanitaria questo elemento deve essere riportato in BDE.

Post condizioni:
- aggiornamento dello status del capo :"macellato";
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione.

Il veterinario ufficiale annulla il passaporto, con apposito timbro sulla prima pagina del passaporto stesso, che viene conservato presso lo stabilimento di macellazione per 5 anni. Per gli equidi iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici, i passaporti annullati possono essere invece restituiti, su richiesta del proprietario, all'organizzazione che li ha emessi. In questo caso deve essere conservata una copia del frontespizio del passaporto presso lo stabilimento di macellazione per cinque anni.

Nel caso di equidi scambiati con Paesi UE o importati da Paesi Terzi al fine della loro macellazione sul territorio nazionale, il gestore dello stabilimento comunica entro sette giorni dalla macellazione gli estremi identificativi di ciascun capo come desunti dai documenti identificativi originali rilasciati dalle Autorità del Paese di provenienza. Detti estremi identificativi vengono registrati nella banca dati dell'anagrafe.

24 Equidi destinati a Paesi UE o a Paesi Terzi

Tutti gli animali destinati a Paesi UE ed a Paesi Terzi devono essere identificati e accompagnati dal relativo passaporto.

Il proprietario che cede l'equide comunica, entro 7 giorni dall'avvenuta cessione, alla APA o AIA o ANA o UNIRE a seconda delle rispettive competenze sugli equidi. La comunicazione deve contenere i seguenti dati:

- il codice identificativo del transponder dell'animale ceduto;
- dati anagrafici e codice fiscale del proprietario;
- data di cessione;
- paese di destinazione;
- il codice dell'azienda di uscita.

L'APA o AIA o l'ANA o l'UNIRE, ognuna per gli equidi di rispettiva competenza, aggiornano, entro 7 giorni, la BDE utilizzando le informazioni contenute nel modello ricevuto riportando la data di ricezione dello stesso.

Modalità operativa: aggiornamento

Responsabile della comunicazione: il proprietario o il detentore delegato dell'equide.
Soggetto deputato alla registrazione in BDE: APA o AIA o ANA o UNIRE.

Pre condizioni per la positiva conclusione della comunicazione:

- il proprietario che cede l'animale deve risultare presente in BDE e proprietario dell'equide venduto;
- l'equide oggetto di scambio/esportazione deve essere presente nell'azienda di partenza;
- la data di uscita dall'azienda deve essere valida e non deve essere antecedente quella di ingresso;
- il paese di destinazione deve essere presente in BDE
- la data di comunicazione all'APA o AIA o ANA o UNIRE deve essere valida e non deve essere antecedente la data di uscita;
- il motivo di uscita deve riportare "Scambio verso Paese UE" o "Esportazione verso Paese terzo".

Post condizioni:

- registrazione in BDE del movimento di uscita dall'azienda e dall'allevamento/proprietario specificati;
- aggiornamento dello status del equide valorizzandolo a "scambiato con Paese UE" o "ceduto a Paese Terzo ";
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione.

25 Movimentazione temporanea

Per movimentazioni temporanee si intendono i trasferimenti di un equide da una struttura ad un'altra per periodi di tempo limitati e senza che intervenga un cambio di proprietà dell'equide. Al termine della permanenza in queste strutture gli equidi transitano in altre strutture ovvero rientrano nella struttura di origine.

I responsabili di stazioni di monta, stazioni di inseminazione artificiale, centri di produzione di materiale seminale o di qualsiasi altra struttura autorizzata alla raccolta, manipolazione o trattamento e magazzinaggio di materiale genetico o seminale rendono disponibili alla BDE, in modalità informatizzata i dati relativi agli equidi transitati presso dette strutture. I dati devono contenere almeno l'identificativo dell'equide, l'azienda di provenienza, la data di ingresso nella

struttura e la data di uscita dalla struttura, l'eventuale azienda di destinazione qualora diversa da quella di provenienza. La comunicazione di tali dati alla BDE, obbligatoria a partire dal diciottesimo mese successivo alla data di pubblicazione del presente Manuale Operativo, deve avvenire almeno con cadenza quindicinale.

I responsabili di maneggi ed ippodromi, rendono disponibili alla BDE in modalità informatizzata i dati relativi agli equidi transitati presso dette strutture. I dati devono contenere almeno l'identificativo dell'equide, la data di ingresso nella struttura e la data di uscita dalla struttura. La comunicazione di tali dati alla BDE, obbligatoria a partire dal diciottesimo mese successivo alla data di pubblicazione del presente Manuale Operativo, deve avvenire almeno con cadenza quindicinale.

Modalità operativa: inserimento movimentazioni temporanee
Responsabile della comunicazione di movimentazione temporanea : il responsabile della struttura.
Soggetto deputato alla registrazione in BDE: il responsabile della struttura.

E' consentito al responsabile della struttura dotarsi di una Carta nazionale di servizi per inserire i dati direttamente nella BDE per il trasferimento (*upload)* di tali dati. La stessa operazione può essere effettuata anche tramite APA .

Pre condizioni per la positiva conclusione della registrazione della movimentazione:
- la struttura di provenienza dell'animale deve risultare aperta in BDE;
- l'equide oggetto di movimentazione deve essere presente in BDE;
- la data di ingresso nella struttura di accoglienza temporanea di cui al presente punto deve essere valida;
- il motivo della movimentazione deve riportare "movimentazione temporanea"
- la struttura di accoglienza temporanea deve essere presente in BDE;
- la data di uscita dalla struttura di accoglienza temporanea deve essere valida e posteriore alla data di ingresso nella struttura stessa.

Post condizioni:
- registrazione in BDE della movimentazione temporanea;
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione.

26 Morte dell'equide.

In caso di morte, naturale o accidentale, od ancora per soppressione in seguito ad incidente di un equide, il proprietario, fatti salvi gli adempimenti di polizia veterinaria secondo quanto stabilito dal Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio, comunica l'evento, entro sette giorni, all'APA o AIA o ANA o UNIRE compilando la dichiarazione di morte (all.7) e restituendo il passaporto dell'equide stesso.
E' compito del proprietario provvedere allo smaltimento della carcassa secondo le modalità previste dalla normativa sanitaria in vigore (Reg. CE n. 1774/2002 e successive modifiche) ed allo smaltimento del transponder secondo la normativa vigente.

L'APA o l'AIA o ANA o UNIRE, in ragione della specifica competenza rispetto alla razza dell'equide, provvedono entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione

(passaporto e denuncia), a registrare l'evento concernente l'equide nella BDE riportando la data dell'evento stesso.

Modalità operativa: aggiornamento per registrazione in BDE di equide morto

Responsabile della comunicazione: il proprietario dell'equide o il detentore se delegato.

Soggetto deputato alla registrazione in BDE: APA o AIA o ANA o UNIRE.

Pre condizioni per la positiva conclusione del processo:

- il proprietario che denuncia la morte dell'equide deve essere presente in BDE e proprietario dell'equide alla data della morte di quest'ultimo;
- l'equide morto deve essere presente in BDE nell'azienda di competenza;
- la data di morte deve essere valida e non deve essere posteriore alla data di registrazione dell'evento;
- la data di comunicazione all'APA o AIA o ANA o UNIRE competente deve essere valida e non deve essere antecedente la data di morte.

Post condizioni:

- registrazione in BDE della segnalazione di morte dell'equide del proprietario specificato;
- aggiornamento in BDE dello status dell'equide con la definizione di "morto";
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione.

27 Sostituzione transponder elettronico mal funzionante

Nel caso in cui il dispositivo di identificazione elettronica (transponder) non sia più leggibile è consentito procedere alla reidentificazione dell'animale con un nuovo dispositivo recante un codice identificativo diverso. In tal caso è necessario provvedere a garantire il legame con la precedente identificazione. La mancata leggibilità dovrà essere verificata con diversi tentativi di lettura, effettuati anche con lettori diversi la cui funzionalità sia stata provata precedentemente con un lettore dello stesso tipo, ovvero ricorrendo anche all'utilizzo di un lettore "FULL ISO".

In caso in cui sia accertata l'illeggibilità del transponder applicato all'equide e dopo l'accertamento dell'identità dell'equide, si procede all'impianto di un nuovo transponder secondo le seguenti modalità:

- Il proprietario è tenuto ad informare immediatamente l'APA o AIA o ANA o UNIRE;
- L'APA o l'AIA o l'ANA o l'UNIRE, ognuna per gli equidi di rispettiva competenza, inviano entro 15 giorni il veterinario o altra persona in possesso di equivalente qualifica per l'impianto di un nuovo transponder;
- Il veterinario, o altra persona in possesso di equivalente qualifica, incaricato dai rispettivi organismi di riferimento, deve procedere al riconoscimento dell'equide attraverso il passaporto ed a compilare la scheda di impianto del nuovo transponder.
- Il veterinario o altra persona in possesso di equivalente qualifica incaricato applica il nuovo transponder ed inserisce nell'apposito spazio del passaporto l'etichetta autoadesiva riportante il nuovo codice identificativo del transponder.

La scheda di impianto di nuovo transponder elettronico contiene i seguenti dati:

- codice del transponder originale;
- codice identificativo del nuovo transponder;

- data di applicazione del nuovo transponder nella forma giorno/mese/anno;
- firma del veterinario o altra persona in possesso di equivalente qualifica incaricato, nell'apposito spazio riservato;
- firma del proprietario o del detentore se delegato nell'apposito spazio.

La scheda è trasmessa dal veterinario o altra persona in possesso di equivalente qualifica incaricato, entro sette giorni dall' avvenuto nuovo impianto, all'APA o AIA o ANA o UNIRE affinché queste possano provvedere all'inserimento in BDE.

Responsabile della comunicazione di malfunzionamento: il proprietario dell'equide o il detentore se delegato.*Responsabile del reimpianto del transponder*: l'APA o l'AIA o l'ANA o l'UNIRE ognuna per gli equidi di rispettiva competenza attraverso il veterinario, o altra persona in possesso di equivalente qualifica, incaricato.
Soggetto deputato alla registrazione in BDE: il responsabile dell' APA o AIA o ANA o UNIRE ognuna per gli equidi di rispettiva competenza.

Pre condizioni per la positiva conclusione del processo:

- il proprietario dell'equide deve risultare conosciuto in BDE;
- il codice identificativo dell'azienda in cui è tenuto l'equide deve essere valido;
- il codice identificativo del transponder originale deve essere presente in BDE;
- il codice identificativo del nuovo transponder impiantato , deve essere presente in BDE nei lotti di transponder assegnati all'AIA o all'UNIRE in ragione delle specifiche competenze sulle razze;
- la data di impianto del nuovo transponder elettronico deve essere valida e non antecedente la data di richiesta.

- Post condizioni:registrazione in BDE del codice identificativo del nuovo transponder impiantato come assegnato e non più utilizzabile;
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione.

28 Comunicazione furto o smarrimento di animali

28.1 Smarrimento e furto

In caso di smarrimento o furto dell'equide, il proprietario o il detentore se delegato:

- comunica l'evento per iscritto (all.7) all' AIA o all'APA o all'ANA o all'UNIRE, in ragione delle rispettive competenze sugli equidi, entro sette giorni dell'evento stesso, allegando copia della denuncia presentata alle autorità di polizia, sulla quale deve essere riportato il codice identificativo dell'equide;
- invia contemporaneamente il passaporto dell'equide smarrito o sottratto all'AIA o all'APA o all'ANA o all'UNIRE, che provvedono ad aggiornare la banca dati ed ad annullare il passaporto e conservarlo per almeno due anni;
- proprietario o il detentore se delegato, entro sette giorni dall'evento, deve annotare sul registro di carico e scarico l'avvenuto smarrimento o furto;

- l'APA o l'AIA o l'ANA o l'UNIRE sulla base della documentazione presentata provvedono ad aggiornare la BDE, entro i successivi sette giorni, riportando la data in cui hanno ricevuto la documentazione stessa.

Modalità operativa: aggiornamento del furto/smarrimento dell'equide

Responsabile della comunicazione: il proprietario dell'equide od il detentore se delegato.
Soggetto deputato alla registrazione in BDE: il responsabile dell' APA o AIA o ANA o UNIRE.

Per ogni equide rubato/smarrito devono essere memorizzate in BDE le seguenti informazioni:

- il codice fiscale del proprietario/detentore che denuncia il furto/smarrimento dell'equide;
- il codice dell'azienda in cui era tenuto l'equide; il codice identificativo (il numero del passaporto per equidi senza transponder) o il codice del transponder, dell'equide rubato/smarrito;
- la data del furto/smarrimento;
- la data di comunicazione all'AIA o APA o ANA o UNIRE.

Pre condizioni per la positiva conclusione della comunicazione:

- l'azienda in cui è avvenuto il furto/smarrimento deve risultare presente in BDE alla data del furto/smarrimento;
- il proprietario deve risultare presente in BDE;
- il codice identificativo dell'equide rubato/smarrito deve essere presente nell'azienda che effettua la denuncia;
- la data del furto/smarrimento deve essere valida e non posteriore alla data di registrazione dell'evento;
- la data di comunicazione all'AIA o APA o ANA o UNIRE deve essere valida, non antecedente la data del furto/smarrimento e non posteriore alla data di registrazione dell'evento.

Post condizioni:

- registrazione in BDE del furto/smarrimento dell'equide del proprietario specificato;
- aggiornamento in BDE dello status dell'equide con la definizione di: "rubato/smarrito";
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione.

28.2 Ritrovamento dell'equide

Nel caso di ritrovamento dell' equide il proprietario od il detentore se delegato è tenuto a darne comunicazione all'APA o all'AIA o all'ANA o all'UNIRE in ragione delle rispettive competenze, entro sette giorni dall'evento, inviando la comunicazione di ritrovamento e unendo copia della denuncia alla autorità di polizia.

L'APA o l'AIA o l'ANA o l'UNIRE, in ragione delle rispettive competenze, ricevuta la comunicazione, inviano il veterinario, o altra persona in possesso di equivalente qualifica, presso l'azienda per la verifica della identificazione dell'equide e per compilare l'apposita scheda.

Successivamente alla verifica dell'identità, l'APA o l'AIA o l'ANA o l'UNIRE provvedono:

- qualora l'identità dell'equide, tramite la verifica del codice identificativo contenuto nel transponder applicato all'equide stesso, sia accertata e corrisponda a quanto presente nella BDE, a rilasciare un nuovo documento d'identificazione (passaporto), sostitutivo di quello annullato al momento della denuncia, contrassegnato dalla dicitura "DUPLICATO", che deve palesare un numero di passaporto diverso da quello originario e la dicitura "il presente passaporto n°… è un Duplicato che sostituisce e annulla il precedente passaporto n°… " e riportare la dicitura "non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano",

- qualora la lettura non confermi la presenza o la leggibilità del transponder, ovvero nel caso in cui l'animale risultasse essere stato identificato con il solo numero di passaporto ai sensi della decisione 2000/68/CE, a identificare l'equide con l'applicazione di un nuovo transponder e con l'emissione di un nuovo passaporto che sarà contrassegnato come "Secondo originale"e deve riportare la dicitura "non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano".

Modalità operativa: aggiornamento in BDE del ritrovamento dell'equide
Responsabile della comunicazione: il proprietario od il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDE: APA o AIA o ANA o UNIRE.

Per ogni equide ritrovato devono essere memorizzate le seguenti informazioni:
- il codice fiscale del proprietario o del detentore che ha comunicato il ritrovamento;
- il codice del transponder originale dell'equide ritrovato che deve essere stato precedentemente comunicato come smarrito/rubato;
- la data del ritrovamento;
- la data di comunicazione all'APA o all'AIA o all'ANA o all'UNIRE ;
- la data dell'eventuale reidentificazione;
- l'eventuale nuovo codice di transponder applicato.

Pre condizioni per la positiva conclusione della comunicazione:
- il proprietario/detentore che ha comunicato il ritrovamento deve risultare presente in BDE alla data del ritrovamento;
- il equide ritrovato deve essere in precedenza stato comunicato come rubato/smarrito;
- la data del ritrovamento deve essere valida, non antecedente la data del furto/smarrimento e non posteriore alla data di registrazione dell'evento;
- la data di comunicazione all'APA o all'AIA o all'ANA o all'UNIRE deve essere valida, non antecedente la data del ritrovamento e non posteriore alla data di registrazione dell'evento.

Post condizioni:
- registrazione in BDE del ritrovamento dell'equide;
- registrazione in BDE del codice identificativo dell'eventuale nuovo transponder impiantato come assegnato e non più utilizzabile;
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione.

29 Comunicazione furto o smarrimento del passaporto

29.1 Furto o smarrimento

In caso di smarrimento o furto del passaporto il proprietario o il detentore delegato comunica l'evento per iscritto(all.8) all'APA o all'AIA o all'ANA o all'UNIRE, in ragione della rispettiva competenza sull'equide, entro sette giorni dall'evento stesso, allegando copia della denuncia presentata alle autorità di polizia, sulla quale deve essere riportato il codice identificativo dell'equide (per animali senza transponder) o il codice del transponder, nonché gli estremi anagrafici e fiscali del medesimo proprietario/detentore dell'animale il cui passaporto è stato rubato/smarrito.

Successivamente alla comunicazione, l'APA o AIA o ANA o UNIRE provvedono:

- qualora l'identità dell'equide sia accertata sulla base della lettura del codice identificativo contenuto nel transponder applicato all'equide stesso, a rilasciare un passaporto sostitutivo contrassegnato dalla dicitura "DUPLICATO", che deve palesare un numero di passaporto diverso da quello originario e la dicitura "il presente passaporto n° … è un Duplicato che sostituisce e annulla il precedente passaporto n°…"; e riportare la dicitura "non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano";

- qualora l'animale é identificato con il solo numero di passaporto ai sensi della decisione 2000/68/CE, l'equide deve essere comunque identificato con l'applicazione di un transponder e con l'emissione di un nuovo passaporto che sarà contrassegnato come "Secondo originale"e deve riportare la dicitura "non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano".

Per ogni passaporto /rubato/smarrito devono essere memorizzate in BDE le seguenti informazioni:

- il codice fiscale del proprietario o del detentore delegato che denuncia il furto/smarrimento del passaporto;
- il codice identificativo dell'equide (per animale senza transponder) o il codice del transponder dell'equide;
- il numero del passaporto rubato/smarrito;
- la data del furto o smarrimento;
- la data di notifica all'AIA o APA o ANA o UNIRE;
- la data di eventuale reidentificazione dell'equide;
- codice del transponder eventualmente applicato;
- l'annullamento del numero e del passaporto originario;
- la data di emissione del "Duplicato".

Pre condizioni per la positiva conclusione del processo:

- il proprietario/detentore delegato che ha denunciato il furto/smarrimento deve risultare presente in BDE alla data del furto/smarrimento;
- il numero del passaporto rubato/smarrito deve risultare rilasciato al proprietario indicato nella comunicazione del furto/smarrimento;
- la data del furto/smarrimento deve essere valida e non posteriore alla data di registrazione dell'evento;
- la data di notifica all'AIA o APA o ANA o UNIRE deve essere valida, non antecedente la data del furto/smarrimento e non posteriore alla data di registrazione dell'evento.

Post condizioni:

- registrazione in BDE del furto/smarrimento passaporto nell'azienda specificata;
- registrazione in BDE del codice identificativo dell'eventuale transponder impiantato come assegnato e non più utilizzabile;
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione.

29.2 Ritrovamento passaporto

Nel caso di ritrovamento del passaporto il proprietario od il detentore delegato è tenuto a darne comunicazione all'AIA o APA o all'ANA o all'UNIRE in ragione delle rispettive competenze, entro 7 giorni dall'evento, inviando contemporaneamente il passaporto ritrovato e copia della denuncia di ritrovamento resa all'autorità di polizia.

L'APA o l'AIA o ANA o l'UNIRE annullano il passaporto ritrovato e lo conservano per cinque anni.

30 Controlli espletati dai Servizi Veterinari in azienda

I Servizi Veterinari sono tenuti a svolgere controlli ai fini della verifica della corretta applicazione del sistema di identificazione e registrazione degli equidi secondo i criteri e le modalità definite dalla normativa vigente nazionale e comunitaria.

La data in cui vengono effettuati i controlli deve essere registrata in BDE.

I Servizi Veterinari sono tenuti sempre a firmare il registro di carico e scarico e apporvi la data ogni volta che effettuano un controllo, anche se non riscontrano infrazioni.

Modalità operativa: aggiornamento per la registrazione controlli espletati dai Servizi Veterinari nell'allevamento

Il Servizio Veterinario competente effettua verifiche mirate con l'ausilio di specifica check list predisposta dal Ministero della salute e registra la data e gli esiti del controllo in BDE anche se non si riscontrano infrazioni.

Le check-list compilate in ogni loro parte sono conservate agli atti d'ufficio per almeno tre anni.

Responsabile della comunicazione: il Servizio Veterinario .
Soggetto deputato alla registrazione in BDE: il Servizio Veterinario.

Pre condizioni per la positiva conclusione della comunicazione:

- l'azienda in cui avviene il controllo deve risultare presente in BDE alla data del controllo;
- il criterio adottato per il controllo deve essere presente nell'apposita tavola di decodifica;
- la data del controllo deve essere valida e non deve essere posteriore alla data di registrazione dell'evento;

- il codice del tipo dell'eventuale irregolarità/anomalia rilevata deve essere presente nella tabella anomalie/irregolarità;
- la data in cui viene rilevata l'irregolarità deve essere valida e non deve essere posteriore alla data di registrazione dell'evento;
- il codice della tipologia dell'eventuale provvedimento adottato deve essere presente nella tabella di decodifica tipologia del provvedimento;
- l'importo della sanzione comminata deve essere previsto dalla normativa.

Post condizioni:
- registrazione in BDE del controllo nell'allevamento specificato, dell'eventuale irregolarità rilevata e dell'eventuale provvedimento adottato;
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione.

31 Controlli espletati dal Servizio Veterinario nello stabilimento di macellazione

Negli stabilimenti di macellazione i Servizi Veterinari responsabili dell'ispezione e vigilanza, fermi restando gli accertamenti documentali e sanitari previsti per ogni animale inviato al macello dai Regolamenti CE 852/2004, 853/2004 e 854/2004 e successive modifiche ed integrazioni, svolgono controlli dettagliati per la verifica della corretta applicazione del sistema di identificazione e registrazione degli equidi.

Ogni volta che i controlli effettuati dal Servizio Veterinario nell'ambito delle proprie attività ispettiva al macello evidenziano irregolarità nel sistema, le stesse sono immediatamente comunicate alla BDE e all'ASL territorialmente competente sull'azienda di provenienza dell'equide. L'ASL territorialmente competente sull'azienda di provenienza dell'equide provvederà agli accertamenti del caso e all'applicazione di eventuali sanzioni.

Il Servizio Veterinario responsabile dell'ispezione e vigilanza presso ciascun stabilimento di macellazione, almeno ogni tre mesi o comunque con periodicità tale da garantire un livello dei controlli adeguata alle capacità operative del mattatoio, effettua verifiche mirate con l'ausilio di specifica check list predisposta dal Ministero della salute e registra la data e gli esiti del controllo in BDE anche se non si riscontrano infrazioni.

Le check list compilate in ogni loro parte sono conservate agli atti d'ufficio per almeno tre anni.

Modalità operativa: registrazione controlli espletati dal Servizio Veterinario nello stabilimento di macellazione
Responsabile della comunicazione: il Servizio Veterinario.
Soggetto deputato alla registrazione in BDE: il Servizio Veterinario.

Pre condizioni per la positiva conclusione della comunicazione:
- il macello in cui avviene il controllo deve risultare presente in BDE alla data del controllo;
- la data del controllo deve essere valida e non deve essere posteriore alla data di registrazione dell'evento;
- il codice del tipo di irregolarità/anomalia deve essere presente nella tabella "anomalie/irregolarità";

- il codice della tipologia di provvedimento adottato, previsto dalla normativa, deve essere presente nella tabella di decodifica "tipologia del provvedimento";
- l'importo della eventuale sanzione comminata, deve essere previsto dalla normativa.

Post condizioni:
- registrazione in BDE del controllo nello stabilimento di macellazione specificato;
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione.

32 Controlli espletati nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e di Controllo

L'AGEA, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN, interagisce con la BDE per lo scambio di informazioni finalizzate a consentire la corretta applicazione del sistema dei controlli previsti dalla normativa vigente in materia di condizionalità nell'ambito dei diversi regimi di intervento previsti (Regime Pagamento Unico - RPU e Piani di Sviluppo Rurale- PSR), compresa la condivisione degli elementi di valutazione del rischio al fine di ottimizzare le procedure di controllo stesse.

Attraverso *web services* allo scopo predisposti e conformi alle linee guida fornite nell'ambito del SIAN sono attivati specifici meccanismi di cooperazione applicativa tra le diverse componenti del sistema per la gestione dei seguenti eventi:
- notifica degli allevamenti sottoposti a campione nei limiti e nei tempi previsti dalla normativa comunitaria;
- notifica degli esiti dei controlli effettuati e delle relative misure amministrative comminate.

In particolare per ogni verifica devono essere indicati:

- il codice dell'allevamento/proprietario da sottoporre a controllo;
- l'anno della campagna a cui si riferisce il campione;
- il tipo di campione;
- la data del controllo;
- l'esito del controllo;
- la data in cui è stata riscontrata l'eventuale irregolarità;
- la codifica del tipo di anomalia/irregolarità in relazione ai parametri di portata, gravità e durata previsti dal Reg. (CE) n. 796/04;
- la tipologia dell'eventuale sanzione adottata;
- al termine del procedimento amministrativo, l'importo dell'eventuale sanzione calcolata nell'ambito del sistema di condizionalità applicato al regime di intervento interessato (RPU e/o PSR).

Responsabile della notifica: AGEA
Soggetto deputato alla registrazione in BDE: AGEA

Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
- il codice dell'allevamento/proprietario indicato nel campione deve essere presente in BDE e l'allevamento/proprietario deve risultare presente in BDE alla data del controllo;

- il tipo di campione deve essere presente nella tabella di decodifica “categoria di campione”;
- l’allevamento/proprietario non sia stato interessato nel corso dell’anno da controlli eseguiti dai Servizi Veterinari;
- il codice del tipo di irregolarità/anomalia deve essere presente nella tabella “anomalie/irregolarità”;
- la data in cui è stato effettato il controllo deve essere formalmente corretta;
- la data in cui è stata riscontrata l’irregolarità deve essere valida e non deve essere posteriore alla data di registrazione dell’evento;
- la tipologia del provvedimento adottato deve essere previsto dalla normativa e presente nella tabella “provvedimenti/sanzioni”;
- la data di chiusura del procedimento amministrativo deve essere valida e non deve essere posteriore alla registrazione dell’evento.

Post condizioni

- registrazione in BDE del controllo effettuato e dell’eventuale irregolarità riscontrata e provvedimento adottato;
- segnalazione positiva conclusione dell’operazione.

33 Comunicazione ai sensi dell'art. 140 del Regolamento (CE) 1782/2003

Qualora sia accertata in un equide la presenza di residui di sostanze vietate a norma decreto legislativo 158/2006 e del regolamento CE n. 1950/2006, o di residui di sostanze autorizzate, ma utilizzate illecitamente, o qualora siano rinvenuti nell'allevamento una sostanza o un prodotto non autorizzato o una sostanza o un prodotto autorizzato ma detenuti illecitamente, il Servizio Veterinario registra in BDE le seguenti informazioni:

1. Data riscontro irregolarità o data esito positivo dell’analisi di prima istanza;
2. Tipologia di irregolarità (che dovrà fare riferimento alle codifiche stabilite);
3. Data e esito eventuale esame di revisione.

Modalità operativa: aggiornamento in tempo reale presenza sostanze vietate

Comunicazione ai sensi dell'art. 140 del Reg. (CE) 1782/2003
Responsabile della notifica: il Servizio Veterinario o UNIRE.
Soggetto deputato alla registrazione in BDE: il Servizio Veterinario o UNIRE.

Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:

- l’allevamento in cui rilevata l’irregolarità deve risultare aperto in BDE alla data del controllo;
- l’irregolarità rilevata deve essere prevista dalla normativa;
- la tipologia di sanzione comminata deve essere previsto dalla normativa;
- l’importo della sanzione comminata deve essere previsto dalla normativa;
- la data in cui viene rilevata l’esito sfavorevole all’analisi di prima istanza deve essere valida e non deve essere posteriore alla data di registrazione dell’evento;
- la data di revisione deve essere valida e non deve essere antecedente la data di esito sfavorevole all’analisi di prima istanza.

Post condizioni:

- registrazione in BDE dell'irregolarità rilevata nell'allevamento specificato;
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione.

34 Comunicazioni automatizzate di ritorno alle Regioni ed ai Servizi Veterinari

L'UNIRE, oltre ad esporre i *web services* utili al recupero delle informazioni presenti in BDE, mette a disposizione delle Regioni e dei Servizi Veterinari delle singole ASL interessate, con cadenza giornaliera, tutti i record relativi a nuove notifiche ovvero a segnalazioni di variazioni di dati esistenti in BDE, nonché fornisce, agli stessi Servizi Veterinari e Regioni, schemi operativi che consentano l'elaborazione dei dati.

A questo scopo le informazioni potranno essere fornite demandando la cooperazione applicativa a porte di dominio progettate secondo quanto previsto dal piano di *e-government* e seguendo il paradigma *Publish & Subscribe*.

L'UNIRE, configurandosi come pubblicatore, al verificarsi di un evento tra quelli pubblicati dal *"publisher"*, lo comunicherà alle Regioni e/o alle ASL *"subscribers"* che si sono registrate per quell'evento.

35 Anomalie ex-post evidenziabili dai dati registrati in BDE

L'UNIRE provvede a comunicare ai Servizi Veterinari, all'AIA alle APA, alle ANA, con cadenza mensile, l'elenco delle anomalie riscontrate in BDE relativamente agli allevamenti di competenza.

Tali notifiche riguardano in particolare:

a) il codice fiscale del proprietario risulta formalmente errato;
b) aziende che risultano non più presenti in BDE pur risultando ancora tenutarie in BDE di equidi vivi;
c) capi che risultano essere movimentati in uscita ma per i quali, trascorso il periodo consentito per la comunicazione all'autorità competente dello specifico evento dal decreto o dal presente manuale operativo, non è pervenuta in BDE comunicazione di ingresso in altra struttura ovvero non risulta segnalata l'avvenuta macellazione, ovvero non risulta l'uscita dall'Italia verso Paesi UE o Paesi terzi;
d) capi iscritti in BDE (nati in stalla ovvero importati) la cui comunicazione all'autorità competente dello specifico evento è avvenuta oltre il lasso temporale previsto dal decreto o dal presente manuale operativo;
e) capi movimentati in ingresso o uscita la cui comunicazione all'autorità competente dello specifico evento è avvenuta oltre il lasso temporale previsto dal decreto o dal presente manuale operativo ;
f) capi macellati la cui comunicazione alla BDE dello specifico evento è avvenuta oltre il lasso temporale previsto dal decreto o dal presente manuale operativo;
g) capi le cui informazioni anagrafiche risultano in BDE incomplete o incongruenti con gli eventi notificati per tali animali;

h) capi macellati che non risultano mai essere transitati nell'allevamento indicato dallo stabilimento di macellazione come azienda di ultima detenzione;
i) capi macellati che non trovano ancora riscontro in BDE;
j) capi movimentati in ingresso o in uscita da un allevamento sanzionato nel periodo in cui l'allevamento risulta bloccato.

Tali segnalazioni possono avvenire da parte del UNIRE attraverso comunicazioni via posta elettronica ovvero utilizzando il medesimo canale previsto per le comunicazioni di ritorno ai Servizi Veterinari di cui al punto precedente.

36 Variazioni da apportarsi alla BDE per comunicazioni errate

Il proprietario degli animali o il detentore se delegato, in caso di errata imputazione in BDE delle comunicazione relative agli eventi di cui è responsabile, deve comunicare tali errori all'AIA, APA, ANA o UNIRE.

Nel caso le variazioni interessino animali già provvisti di passaporto sarà compito dell'AIA o APA o ANA o UNIRE, in ragione della rispettiva competenza, provvedere a tale funzione, funzione che comprenderà anche la ristampa del passaporto.

In tal caso il proprietario o il detentore se delegato dovrà restituire all' AIA o APA o ANA o UNIRE, in ragione della rispettiva competenza, il passaporto originario recante le informazioni errate.

Nel caso che il responsabile di macello comunichi per errore alla BDE l'avvenuta macellazione di un equide con codice diverso da quello reale deve provvedere alla sua correzione al più presto.

Nel caso che il proprietario o il detentore se delegato comunichi alla BDE per errore l'ingresso in allevamento di un equide provvisto di microchip diversa da quella reale deve provvedere alla sua correzione al più presto.

Tale prassi deve essere utilizzata anche nel caso di comunicazioni di movimentazioni di uscita qualora sia stata notificata per errore alla BDE la cessione di un equide identificato con un codice diverso da quello segnalato.

Allegati

Allegato 1 - Registro di carico e scarico
Allegato 2 - Dichiarazione di equide destinato direttamente al macello
Allegato 3 - Denuncia di nascita
Allegato 4 - Struttura codici transponder e caratteristiche tecniche dei transponder e dei lettori
Allegato 5 - Passaporto equide
Allegato 6 - Comunicazione di vendita
Allegato 7 – Comunicazione morte o furto o smarrimento equide
Allegato 8 - Comunicazione furto o smarrimento passaporto

Allegato 1

REGISTRO DI CARICO E SCARICO AZIENDALE PER EQUIDI

Titolare azienda ____________________ Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Codice azienda IT |__|__|__| |__|__| |__|__|__|

Via ____________________ *Località* ____________________ *PROV.* __________

Proprietario dell'equide/degli equidi ____________________ *C.F.* |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Numero Ordine	Numero di Microchip	Numero identificativo o Numero passaporto	Sesso (M/F)	CARICO O NASCITA			SCARICO O MORTE		
				Nato in Azienda (N) Acquistato (A)	Data di entrata	Provenienza (1) (3)	Morto in azienda (M) Venduto (V) Rubato o smarrito (S)	Data di uscita	Destinazione (2)

(1) Per gli animali che arrivano nell'azienda andrà trascritto il codice aziendale dell'azienda di provenienza.
(2) Per gli animali che lasciano l'azienda andrà trascritto il codice aziendale dell'azienda di destinazione.
(3) Per gli equidi provenienti da altri Paesi indicare il Paese di provenienza.

Allegato 2

U.N.I.R.E. – Anagrafe equina
Certificato d'identificazione di puledro
destinato direttamente al macello

Nome e cognome del proprietario o del detentore delegato	Codice fiscale		
Denominazione Azienda	Codice Aziendale		
Dati del puledro	Data di nascita	Sesso M F	Mantello
Nome della madre	Codice microchip della madre 0		
Identificazione semplificata del puledro - Codice identificativo fascetta -			

Il sottoscritto, proprietario/detentore delegato, dichiara che l'animale indicato nel presente certificato è destinato alla macellazione a fini di consumo umano

Firma del proprietario o del detentore delegato: ....

Data, firma e timbro del Responsabile dell'APA competente:

....

Allegato 3

UNIRE – Anagrafe equina
Denuncia di nascita

Il sottoscritto

Nome e cognome del proprietario					
Comune o Stato estero di nascita				Data di nascita	
Indirizzo		CAP	Città		Prov.
Telefono	Fax	Codice fiscale			

Nome e cognome del detentore delegato					
Comune o Stato estero di nascita				Data di nascita	
Indirizzo		CAP	Città		Prov.
Telefono	Fax	Codice fiscale			

Denominazione Azienda in cui il puledro viene identificato	Codice Aziendale rilasciato dall' ASL

Dichiara che

In data	è nato un puledro di nome	Sesso M | F
Specie ☐ Cavallo ☐ Asino ☐ Mulo ☐ Bardotto		
Destinazione finale dell'equide ☐ Macellazione ☐ Non destinato al consumo umano		

Data……………………………….

Firma del proprietario o del detentore delegato: ………………………………………………………

Spett.le
A.P.A. / A.I.A. / A.N.A. / U.N.I.R.E.

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………

Allegato 4

Struttura codici *transponder* e caratteristiche tecniche dei *transponder* e dei lettori

1. Struttura codici *transponder*

Bit	Numero di Cifre	Numero di Combinazioni	Descrizione
1	1	2	Per l'identificazione di animali, questo bit deve essere ‹1›
2-4	1	8	Contatore *retagging* (da 0 a 7): sempre 0
5-9	2	32	Contiene il codice NC "01" per indicare animali della specie equina conformemente al cap.1, sez.1 dell'allegato al Reg.(CEE) 2658/87.
10-15	2	64	Campo vuoto (zero) riservato per applicazioni future
16	1	2	Blocco dati: deve essere zero (nessun blocco)
17-26	4	1.024	Codice Paese ISO 3166
27-64	12	2^{38}	Codice identificazione univoco dell'equide.

Al fine di mantenere l'univocità degli identificativi elettronici, a prescindere dalla specie animale a cui sono stati assegnati, l'IZS Abruzzo e Molise, che genera i codici identificativi per le altre specie animali, assegnerà ad UNIRE le serie numeriche comprese tra 038027100000001 e 038027399999999 (sono 3 miliardi di combinazioni). I codici identificativi elettronici compresi in questo intervallo sono riservati esclusivamente all'identificazione degli equidi e non saranno più disponibili per l'identificazione di animali appartenenti ad altre specie.
I produttori di *transponder* devono garantire l'univocità dei codici nell'ambito di questo intervallo nonché la conformità dei *transponder* medesimi secondo quanto specificato al punto 2.

2. Caratteristiche obbligatorie del *transponder*

Lo standard ISO 11785 ha definito due protocolli di trasmissione tra *transponder* e lettore: *Full Duplex (FDX-B) e Half Duplex (HDX)*. Sono disponibili *transponder* che usano entrambi i protocolli.

Ai fini della loro approvazione per l'utilizzo sugli equidi, i *transponder* dovranno aver superato test conformi ai metodi disposti dall'Accordo Internazionale sulle Pratiche di registrazione del Comitato internazionale sulla registrazione animale (Linee guida ICAR per la registrazione), in maniera tale che sia certificato che essi risultino conformi agli standard ISO 11784 ed ISO 11785.

Oltre alle certificazioni riguardanti i test precedentemente descritti i prodotti per poter essere registrati dovranno essere corredati delle certificazioni riguardanti prove di performance, prove di robustezza termica e meccanica, prove di durata.

I test dovranno essere eseguiti su una quantità minima di 50 *transponder* per ciascun modello testato.
La struttura del codice dei *transponder* deve essere conforme agli standard ISO 11784 e ISO 11785 come indicata al paragrafo precedente.

3. Caratteristiche tecniche dei lettori

Il lettore ha la funzione di attivare il transponder e ricevere l'intera sequenza numerica della parte di informazioni che rappresenta il codice identificativo degli animali, visualizzandolo su un display nel caso dei lettori portatili o memorizzandolo in un computer nel caso dei lettori fissi.

Esistono fondamentalmente due categorie di lettori: portatili e statici o fissi.

I ***lettori portatili,*** spesso alimentati a batteria, sono generalmente adoperati nella fase dell'identificazione iniziale degli animali ed ogni qualvolta si renda necessario identificare un numero limitato di animali o nel caso in cui non si disponga di un lettore fisso. Possono avere un'antenna integrata o un'antenna esterna e generalmente sono in grado di mostrare tramite display unicamente il codice identificativo degli animali. I lettori portatili a loro volta sono distinti in: semplici (visualizzano a display il codice identificativo) o intelligenti (in grado di supportare un software che consenta una gestione dei dati). Il mercato rende inoltre disponibili una tipologia di lettori integrati in computer palmari o interfacciabili con questi, in grado di combinare le prestazioni di un computer palmare con quelle di un lettore di *transponder.*

I ***lettori statici o fissi*** sono dispositivi costituiti da una o più antenne di diverse forme e dimensioni, un alimentatore ed un lettore propriamente detto. Le antenne possono essere posizionate in corridoi o varchi obbligati caratterizzati da una larghezza tale da non consentire il passaggio di più di un animale per volta, attraverso cui vengono fatti passare gli animali. Il dispositivo pertanto legge l'identificativo degli animali durante il loro passaggio eseguendo quindi una lettura dinamica. I lettori statici possono essere inoltre mobili, spostabili ad esempio da un allevamento all'altro, o fissi, cioè costruiti e fissati in maniera definitiva alle strutture di un impianto. In ogni caso è opportuno che il transito degli animali di fronte all'antenna avvenga con una velocità tale da consentire al sistema non più di una lettura al secondo.

Lo standard ISO prevede che i lettori debbano leggere due protocolli: *HDX e FDX-B*. Tuttavia, nell'allegato alla norma ISO 11785 sono riportati altri tre protocolli impiegati da lettori realizzati e commercializzati prima dell'emanazione della norma ISO. In particolare, in Italia sono stati commercializzati, ed impiegati, in qualche caso fino all'anno 2000, i *transponder* "Destron (versione FECAVA)". Nel linguaggio comune, il protocollo impiegato dai Destron (versione FECAVA) è noto come FDX-A, anche se questa dizione non compare nella norma ISO 11785.

Per quanto riguarda i protocolli ISO (FDX-B e HDX), i lettori leggono il codice *transponder* costituito da 15 cifre che corrisponde (trascurando lo zero iniziale) ai bit 17 – 64 registrati nel *transponder*. Può tuttavia essere necessario leggere anche i bit 5-9 (codice di specie 01 per gli equidi). In tal senso esistono lettori portatili in grado di leggere i protocolli FDX-B ed HDX e di mostrare l'intera sequenza dei dati registrati nel *transponder* (inclusi i campi 2-4 e 5-9). Purtroppo questi lettori non sembrano essere in grado di leggere anche il protocollo Destron (versione FECAVA).

E' quindi necessario che per il regolare funzionamento dell'anagrafe equina siano impiegati sempre lettori "FULL-ISO"; è inoltre opportuno che UNIRE, AIA, ANA e APA possano disporre anche di lettori ISO "integrali" nei casi in cui si renda necessaria una indagine più approfondita su *transponder* che seguono lo standard ISO. Viceversa, i vecchi *transponder* Destron (versione FECAVA) non hanno campi informativi al di là dei 10 caratteri alfanumerici.

Ai fini della loro approvazione i lettori devono aver superato test di conformità agli standard ISO 11784 e 11785, secondo i metodi fissati dalle Linee guida ICAR per la registrazione.

Oltre alle certificazioni riguardanti i test precedentemente descritti, i prodotti per poter essere registrati dovranno essere corredati da certificazioni riguardanti ulteriori prove quali prove di performance, prove di robustezza termica e meccanica, prove di durata, prove di immunità elettromagnetica.

4. Lettura dell'identificativo elettronico

La procedura di lettura dei dispositivi elettronici deve essere effettuata da personale appositamente addestrato per evitare errori legati ad un'inappropriata applicazione della tecnologia. In particolare l'operatore deve conoscere sia le caratteristiche che le performance del dispositivo che sta usando, a seconda delle diverse condizioni in cui si trova ad operare (interferenze elettromagnetiche, alto voltaggio, condizioni ambientali difficili per presenza di pioggia o fango, etc.).

4.1. Lettura con dispositivi portatili

Questo tipo di lettura definita statica, in quanto effettuata sull'animale fermo, è consigliabile in presenza di pochi animali facilmente contenibili.
E' importante tener presente che l'efficienza della lettura è influenzata dalle caratteristiche dell'antenna (forma, dimensione) e dallo stato della batteria tenendo presente che con alcuni lettori le performance di lettura diminuiscono col diminuire del livello della batteria.
In caso di mancata lettura (avendo l'accortezza di ripetere più volte l'operazione cambiando la posizione del lettore e/o dell'animale) il display del lettore non mostrerà alcun codice. Alcuni dispositivi lettori, a termine del tentativo fallito di lettura del codice, emettono un caratteristico segnale acustico.

4.2. Lettura con dispositivi fissi o statici

La lettura con tali dispositivi viene detta dinamica in quanto gli animali vengono "letti" durante il loro movimento attraverso un varco provvisto di antenna. E' necessario procedere ad una corretta sistemazione dell'antenna e dell'unità di lettura e verificare la conformazione del corridoio attraverso cui condurre gli animali in maniera da non consentire il passaggio di più di un animale per volta. Inoltre bisogna:

a) collocare il centro dell'antenna ad un'altezza corrispondente alla posizione a cui si prevede debba passare il dispositivo elettronico ;
b) evitare di posizionare l'antenna in contatto con conduttori elettrici (recinti metallici);
c) controllare la distanza di lettura prima del passaggio degli animali, per esempio usando come test un *transponder* elettronico dello stesso tipo di quello impiantato sugli animali. Non tentare mai la lettura dinamica se la distanza di lettura è inferiore a 50 cm;
d) molti strumenti, quali monitor, computer, telefonini o altri lettori funzionanti in contemporanea, possono interferire riducendo le performance di lettura..

▼B

ALLEGATO 5

DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE DEGLI EQUIDI

PASSAPORTO

Caratteristiche generali = istruzioni

I. Il passaporto deve contenere tutte le istruzioni necessarie per il suo impiego ed i riferimenti dell'autorità competente che lo ha rilasciato.

II. Contenuto del passaporto

A. Il passaporto deve contenere le seguenti informazioni:

1. Capitolo I:

   Proprietario dell'equide

   Dev'essere indicato il nome del proprietario o suo mandatario.

2. Capitoli II e III:

   Identificazione dell'equide

   L'equide dev'essere identificato dall'autorità competente.

3. Capitolo IV:

   Registrazione dei controlli di identità

   Ogniqualvolta lo richiedano le leggi ed i regolamenti vigenti, l'identità dell'equide dev'essere soggetta ad una verifica registrata da parte dell'autorità competente.

4. Capitoli V e VI:

   Registrazione delle vaccinazioni

   Tutte le vaccinazioni debbono essere registrate al capitolo V (solamente influenza equina) e al capitolo VI (tutte le altre vaccinazioni).

5. Capitolo VII:

   Controlli sanitari effettuati dai laboratori

   I risultati di tutti i controlli effettuati per individuare una malattia trasmissibile debbono essere registrati.

▼M1

6. Capitolo IX

   Somministrazione di medicinali

   La parte I e la parte II o la parte III di questo capitolo devono essere debitamente completate secondo le istruzioni ivi contenute.

▼B

B. Il passaporto può contenere le seguenti informazioni

Capitolo VIII:

Requisiti sanitari di base

Il capitolo VIII è un documento che illustra i requisiti sanitari di base.

Vi figura l'elenco delle malattie che devono essere incluse in questo certificato zoosanitario.

CAPITOLO I

Détails de droit de propriété

1. Pour les compétitions, la nationalité du cheval est celle de son propriétaire.
2. En cas de changement de propriétaire, le passeport doit être immédiatement déposé auprès de l'organisation, l'association ou le service officiel l'ayant délivré avec le nom et l'adresse du nouveau propriétaire afin de le lui transmettre après réenregistrement.
3. S'il y a plus d'un propriétaire ou si le cheval appartient à une société, le nom de la personne responsable pour le cheval doit être inscrit dans le passeport ainsi que sa nationalité. Si les propriétaires sont de nationalités différentes, ils doivent préciser la nationalité du cheval.
4. Lorsque la Fédération équestre internationale approuve la location d'un cheval par une Fédération équestre nationale, les détails de ces transactions doivent être enregistrés par la Fédération équestre nationale intéressée.

Details of ownership

1. For competitive purposes, the nationality of the horse is that of its owner.
2. On change of ownership the passport must immediately be lodged with the issuing organization, association or official agency, giving the name and address of the new owner, for re-registration and forwarding to the new owner.
3. If there is more than one owner or the horse is owned by a company, then the name of the individual responsible for the horse must be entered in the passport together with his nationality. If the owners are of different nationalties, they have to determine the nationality of the horse.
4. When the Fédération équestre internationale approves the leasing of a horse by a national equestrian federation, the details of these transactions must be recorded by the national equestrian federation concerned.

Proprietà

1. Ai fini delle competizioni la nazionalità del cavallo è quella del proprietario.
2. In caso di passaggio di proprietà, il passaporto dev'essere immediatamente depositato, con l'indicazione del nome e dell'indirizzo del nuovo proprietario, presso l'organizzazione, l'associazione o l'organismo che lo ha rilasciato, per essere nuovamente registrato e trasmesso al nuovo proprietario.
3. Se vi sono più proprietari o se il cavallo appartiene ad una società, il nome e la nazionalità del responsabile del cavallo debbono essere indicati nel passaporto. Qualora i proprietari siano di nazionalità diverse, essi debbono stabilire la nazionalità del cavallo.
4. Se la federazione equestre internazionale autorizza il noleggio di un cavallo da parte di una federazione equestre nazionale, quest'ultima deve registrare le modalità della transazione.

Date d'enregistrement par l'organisation, l'association ou le service officiel Date of registration, by the organization, association, or official agency Data di registrazione presso l'organizzazione, associazione o organismo ufficiale	Nom du propriétaire Name of owner Nome del proprietario	Adresse du propriétaire Address of owner Indirizzo del proprietario	Nationalité du propriétaire Nationality of owner Nazionalità del proprietario	Signature du propriétaire Signature of owner Firma del proprietario	Cachet de l'organisation, association ou service officiel et signature Organization, association or official agency stamp and signature Timbro dell'organizzazione, associazione o organismo ufficiale e firma

▼B

CAPITOLO II

(1) N° d'identification :
Identification No :
Numero di identificazione :

(2) Nom :
Name :
Nome :

(3) Sexe :
Sex :
Sesso :

(4) Robe :
Colour :
Mantello :

(5) Race :
Breed :
Razza :

(6) par :
by :
di :

(7 a) et :
and :
e :

(7 b) par :
by :
di :

(8) Date de Naissance :
Date of foaling :
Data di nascita :

(9) Lieu d'élevage :
Place where bred :
Luogo dell'allevamento :

(10) Naisseur(s) :
Breeder(s) :
Allevatore(i) :

(11) Certificat d'origine validé le :
par :
Origin certificate validated on :
by :
Certificato di origine convalidato il :
da :

— Nom de l'autorité compétente :
Name of the competent authority
Nome dell'autorità competente

— Adresse :
Address
Indirizzo

— N° de téléphone :
Telephone number
Numero di telefono

— N° de télécopie :
FAX number
Numero di telecopia

— Signature
(nom en lettres capitales et qualité du signataire)
Signature
(Name in capital letters and capacity of signatory)
Firma
(cognome in lettere maiuscole e qualifica del firmatario)

— Cachet
Stamp
Timbro

▼B

CAPITOLO III

(12) Côté droit
Right side
Lato destro

(13) Côté gauche
Left side
Lato sinistro

(14) Ligne supérieure des yeux
Linea superiore degli occhi
Upper eye level

(15) Postérieurs
Vue postérieure
Hind - Rear view
Posteriore
Visione della parte posteriore

Gauche
Left
Sinistra

Droit
Right
Destra

(16) Encolure
Vue inférieure
Neck
Lower view
Collo
Visione della parte anteriore

(17) Nez
Muzzle
Naso

(18) Antérieurs
Vue postérieure
Fore - Rear view
Anteriore -
Visione della parte posteriore

Gauche
Left
Sinistro

Droit
Right
Destro

(2) Nom - Name :
Nome

(5) Race - Breed :
Razza

(3) Sexe - Sex :
Sesso

(4) Robe - Colour :
Mantello

(19) Signalement relevé sous la mère par
Description taken with dam by
Caratteristiche della madre rilevate da :

(20) Circonscription
District
Circoscrizione :

Tête
Head
Testa

Ant. G
Foreleg L
Ant. S

Ant. D
Foreleg R
Ant. D

Post G
Hindleg L
Post. S

Post D
Hindleg R
Post. D

Corps
Body
Corpo

Marques
Markings
Caratteristiche

Le
On
Addì

(21) Signature et cachet du vétérinaire agréé
(ou de l'autorité compétente)
Signature and stamp of qualified veterinary surgeon
(or competent authority)
Firma e timbro del veterinario autorizzato (o dell'autorità competente)
(en lettres capitales)
(in capital letters)
(in lettere maiuscole)

CAPITOLO IV

Contrôles d'identité du cheval décrit dans ce passeport

L'identité du cheval doit être contrôlée chaque fois que les lois et règlements l'exigent : signer cette page signifie que le signalement du cheval présenté est conforme à celui de la page du signalement.

Identification of the horse described in this passport

The identity of the horse must be checked each time this is required by rules and regulations and certified that it conforms with the description given on the diagram page of its passport.

Controlli dell'identità del cavallo cui si riferisce il passaporto

L'identità del cavallo dev'essere controllata ogniqualvolta lo esigano le leggi e i regolamenti in vigore : firmando questa pagina si attesta che le caratteristiche del cavallo presentato sono conformi a quelle riprese nella pagina delle caratteristiche.

Date Data	Ville et pays Town and country Città e stato	Motif du contrôle (concours, certificat sanitaire, etc.) Purpose of control (event, health certificate, etc.) Motivo del controllo (concorso, certificato sanitario, ecc.)	Signature, nom en capitales et qualité de la personne ayant vérifié l'identité Signature, name (printed) and status of official verifying the identification Firma, nome (in stampatello) e qualifica della persona che ha verificato l'identità

CAPITOLO V

Gripper équine seulement

Enregistrement des vaccinations

Toute vaccination subie par le cheval doit être portée dans le cadre ci-dessous de façon lisible et précise avec le nom et la signature du vétérinaire.

Equine influenza only

Vaccination record

Details of every vaccination which the horse undergoes must be entered clearly and in detail, and certified with the name and signature of veterinarian.

Solo per l'influenza equina

Registrazione delle vaccinazioni

Tutte le vaccinazioni somministrate al cavallo debbono essere indicate in modo leggibile e preciso, con il nome e la firma del veterinario

Date Data	Lieu Place Luogo	Pays Country Stato	Vaccin/Vaccine/Vaccino		Nom en capitales et signature du vétérinaire Name (printed) signature of veterinarian Nome (in stampatello) e firma del veterinario
			Nom Name Nome	Numéro du lot Batch number Numero di partita	

CAPITOLO VI

Maladies autres que la grippe équine

Enregistrement des vaccinations

Toute vaccination subie par le cheval doit être portée dans le cadre ci-dessous de façon lisible et précise avec le nom et la signature du vétérinaire.

Diseases other than equine influenza

Vaccination record

Details of every vaccination which the horse undergoes must be entered clearly and in detail, and certified with the name and signature of veterinarian.

Malattie diverse dall'influenza equina

Registrazione delle vaccinazioni

Tutte le vaccinazioni somministrate al cavallo debbono essere indicate in modo leggibile e preciso, con il nome e la firma del veterinario.

Date Data	Lieu Place Luogo	Pays Country Stato	Vaccin/Vaccine/Vaccino			Nom en capitales et signature du vétérinaire Name (printed) and signature of veterinarian Nome (in stampatello) e firma del veterinario
			Nom Name Nome	Numéro du lot Batch number Numero di partita	Maladie(s) Disease(s) Malattia o Malattie	

CAPITOLO VII

Contrôles sanitaires effectués par des laboratoires

Le résultat de tout contrôle effectué par un vétérinaire pour une maladie transmissible ou par un laboratoire agréé par le service vétérinaire gouvernemental du pays doit être noté clairement et en détails par le vétérinaire qui représente l'autorité demandant le contrôle.

Laboratory health test

The result of every test carried out for a transmissible disease by a veterinarian or a laboratory authorized by the government veterinary service of the country must be entered clearly and in detail by the veterinarian acting on behalf of the authority requesting the test.

Controllo sanitario in laboratorio

I risultati dei controlli effettuati, per una malattia trasmissibile, da un veterinario o da un laboratorio riconosciuto dal servizio veterinario governativo del paese in questione devono essere indicati, in modo chiaro e preciso, dal veterinario che rappresenta l'autorità che ha chiesto il controllo.

Date Data	Maladies transmissibles concernées Transmissible disease tested for Malattie trasmissibili considerate	Nature de l'examen Type of test Tipo di controllo	Résultat de l'examen Result of test Risultato del controllo	Laboratoire officiel d'analyse du prélèvement Official laboratory to which sample is sent Laboratorio ufficiale che ha analizzato il campione	Nom en capitales et signature du vétérinaire Name (printed) and signature of veterinarian Nome (in stampatello) e firma del veterinario

▼B

CAPITOLO VIII

Exigences sanitaires de base

Les exigences ne sont pas valables pour l'introduction dans la Communauté

Basic health requirements

These requirements are not valid to enter the Community

Requisiti sanitari di base

I requisiti non sono validi per l'introduzione nella Comunità

Je soussigné [1] certifie que l'équidé décrit dans le passeport n° .... délivré par .... satisfait aux conditions suivantes :

I, the undersigned [1], hereby certify that the equid described in passport No .... issued by .... satisfies the following conditions :

Il sottoscritto [1] certifica che l'equide descritto nel passaporto n. ...., rilasciato da ...., soddisfa le seguenti condizioni :

(a) il a été examiné ce jour, ne présente aucun signe clinique de maladie et est apte au transport ;
it has been examined this day, presents no clinical sign of disease and is fit for transport ;
all'esame odierno non presenta alcun sintomo clinico di malattia e può essere trasportato ;

(b) il n'est pas destiné à l'abattage dans le cadre d'un programme national d'éradication d'une maladie transmissible ;
it is not intended for slaughter under a national eradication programme for a transmissible disease ;
non è destinato alla macellazione nell'ambito di un programma nazionale di eradicazione di una malattia trasmissibile ;

(c) il ne provient pas d'une exploitation faisant l'objet de mesures de restriction pour des motifs de police sanitaire et n'a pas été en contact avec des équidés d'une telle exploitation ;
it does not come from a holding subject to restrictions for animal health reasons and has not been in contact with equidae on such a holding ;
non proviene da un'azienda soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive e non è entrato in contatto con equidi di tale azienda ;

(d) à ma connaissance, il n'a pas été en contact avec des équidés atteints d'une maladie transmissible au cours des 15 jours précédant l'embarquement.
to the best of my knowledge, it has not been in contact with equidae affected by a transmissible disease during the 15 days prior to loading.
per quanto mi consta, non è entrato in contatto con equidi affetti da una malattia trasmissibile nei 15 giorni precedenti la spedizione.

LA PRÉSENTE CERTIFICATION EST VALABLE 10 JOURS À COMPTER DE LA DATE DE SA SIGNATURE PAR LE VÉTÉRINAIRE OFFICIEL.
THIS CERTIFICATION IS VALID FOR 10 DAYS FROM THE DATE OF SIGNATURE BY THE OFFICIAL VETERINARIAN.
IL PRESENTE CERTIFICATO È VALIDO PER 10 GIORNI A DECORRERE DALLA DATA DELLA FIRMA DEL VETERINARIO UFFICIALE

Date Date Data	Lieu Place Luogo	Pour des raisons épidémiologiques particulières, un certificat sanitaire separé accompagne le présent passeport For particular epidemiological reasons, a separate health certificate accompanies this passport Per particolari motivi epidemiologici il presente passaporto è corredato di un certificato sanitario distinto	Nom en capitales et signature du vétérinaire officiel Name in block letters and signature of official veterinarian Nome (in stampatello) e firma del veterinario ufficiale
		Oui/non (barrer la mention inutile) Yes/no (delete as appropriate) Sì/No (cancellare la voce inutile)	
		Oui/non (barrer la mention inutile) Yes/no (delete as appropriate) Sì/No (cancellare la voce inutile)	
		Oui/non (barrer la mention inutile) Yes/no (delete as appropriate) Sì/No (cancellare la voce inutile)	
		Oui/non (barrer la mention inutile) Yes/no (delete as appropriate) Sì/No (cancellare la voce inutile)	
		Oui/non (barrer la mention inutile) Yes/no (delete as appropriate) Sì/No (cancellare la voce inutile)	
		Oui/non (barrer la mention inutile) Yes/no (delete as appropriate) Sì/No (cancellare la voce inutile)	

[1] Ce document doit être signé dans les 48 heures précédant le déplacement international de l'équidé.
[1] This document must be signed within 48 hours prior to international transport of the equid.
[1] Il presente documento dev'essere firmato nelle 48 ore che precedono il trasporto internazionale di equidi.

▼B

Maladies dont l'inclusion dans le certificat zoosanitaire joint au passeport doit être envisagée — Diseases for which an endorsement must be made on the health certificate attached to the passport — Malattie che devono essere indicate sul certificato sanitario allegato al passaporto

1. Peste équine — African horse sickness — peste equina
2. Stomatite vésiculeuse vesicular stomatitis stomatite vescicolosa
3. Dourine — dourine — durina
4. Morve — glanders — morva
5. Encéphalomyélites équines (tous types) — equine encephalomyelitis (all types) — encefalomielite equina (tutte le forme)
6. Anémie infectieuse — infectious anaemia — anemia infettiva
7. Rage — rabies — rabbia
8. Fièvre charbonneuse — anthrax — carbonchio ematico

▼**M1**

CAPITOLO IX

Somministrazione di medicinali

IDENTIFICATION NUMBER OF ANIMAL (1) (9):
....

Parte I

Data e luogo di rilascio del presente capitolo: .... (9)

Autorità competente che rilascia il presente capitolo del documento di identificazione: .... (9)

Parte II (esclude definitivamente ogni possibilità di macellazione dell'animale a fini di consumo umano; da confermarsi in caso di cessione dell'animale)

Il sottoscritto, proprietario (2)/facente le veci del proprietario (2), dichiara che l'animale designato nel presente documento di identificazione non è destinato alla macellazione a fini di consumo umano (3).		
Fatto a ..., il ...	Nome a lettere maiuscole e firma del proprietario dell'animale o di chi ne fa le veci	Nome a lettere maiuscole e firma del rappresentante dell'autorità competente

Parte III-A (valida soltanto congiuntamente alle informazioni riportate nella parte III-B)

Il sottoscritto, proprietario (2)/facente le veci del proprietario (2), dichiara che l'animale designato nel presente documento di identificazione è destinato alla macellazione a fini di consumo umano (4).		
Fatto a ..., il ...	Nome a lettere maiuscole e firma del proprietario dell'animale o di chi ne fa le veci	Nome a lettere maiuscole e firma del rappresentante dell'autorità competente

▼**M1**

Parte III-B (informazioni obbligatorie per gli equidi identificati nella parte III-A)

REGISTRO DEI TRATTAMENTI				
Data dell'ultimo trattamento con medicinali contenenti sostanze non incluse negli allegati I, II, III o IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 [gg/mm/aaaa]	Località — Codice del paese — Codice postale — Località	Sostanza(e) contenuta(e) nel medicinale somministrato e non inclusa(e) negli allegati I, II, III o IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio (5) (6)	Veterinario che somministra e/o prescrive il trattamento Nome:......................................(7) Indirizzo: ....(7) Codice postale:...........................(7) Località:....................................(7) Telefono:...................................(8)	Firma

(1) Numero di identificazione indicato nel capitolo II (1) del documento di identificazione.
(2) Cancellare la voce non pertinente.
(3) L'animale può essere trattato con medicinali contenenti sostanze elencate negli allegati I, II, III o IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 e altre sostanze. Nella parte III-B la registrazione dei medicinali somministrati è facoltativa. L'animale non sarà mai macellato a fini di consumo umano.
(4) L'animale può essere trattato con medicinali contenenti sostanze elencate negli allegati I, II, o III del regolamento (CEE) n. 2377/90 e altre sostanze, escluse quelle elencate nell'allegato IV del medesimo regolamento. L'animale può essere macellato a fini di consumo umano solamente al termine del periodo di attesa generale di sei mesi successivo alla data dell'ultimo trattamento, dichiarato obbligatorio nella parte III-B, con medicinali contenenti sostanze diverse da quelle elencate negli allegati I, II o III del regolamento (CEE) n. 2377/90.
(5) Verificare negli allegati pubblicati del regolamento (CEE) n. 2377/90.
(6) Questa informazione è facoltativa. Tuttavia, essa può contribuire ad abbreviare il periodo di attesa, se la sostanza di cui trattasi è stata inclusa negli allegati I, II o III del regolamento (CEE) n. 2377/90 dopo la sua somministrazione. In tal caso il periodo di attesa minimo sarebbe quello fissato all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 81/851/CEE.
(7) Nome, indirizzo, codice postale e località in caratteri a stampatello.
(8) Numero di telefono preceduto dal prefisso nazionale e dal prefisso locale.
(9) Indicazione superflua se il presente capitolo è rilasciato congiuntamente al documento di identificazione.

Allegato 6

U.N.I.R.E. – Anagrafe equina
Comunicazione di vendita equide

Dati del venditore				
Nome e cognome		Denominazione sociale		
Comune e Stato estero di nascita		Data di nascita		
Indirizzo		CAP	Città	Prov.
Telefono	Fax	Codice fiscale		
Denominazione azienda di provenienza		Codice aziendale rilasciato dall'ASL		
Dati dell'acquirente				
Nome e cognome		Denominazione sociale		
Comune e Stato estero di nascita		Data di nascita		
Indirizzo		CAP	Città	Prov.
Telefono	Fax	Codice fiscale		
Denominazione azienda di provenienza		Codice aziendale rilasciato dall'ASL		
Soggetto venduto				
N. Passaporto		Codice microchip 0		

Data: ....

Firma leggibile del venditore: ....

Firma leggibile dell'acquirente: ....

Spett.le
U.N.I.R.E.
Associazione Nazionale Allevatori
Associazione Provinciale Allevatori
Associazione Italiana Allevatori

....

....

....

Allegato 7

U.N.I.R.E. – Anagrafe equina
Denuncia di morte o smarrimento o furto equide

Il sottoscritto

Proprietario o detentore delegato	Codice fiscale

Dichiara che l'equide

N. Passaporto	Codice microchip
	0

il giorno ___/___/________ è stato soggetto al seguente evento:

☐ decesso ☐ smarrimento ☐ furto

avvenuto presso l'azienda

Denominazione Azienda	Codice Aziendale

Firma del proprietario o del detentore delegato: ....

Al riguardo allega:

☐ Passaporto
☐ Certificato di morte
☐ Denuncia di furto o smarrimento

Spett.le
U.N.I.R.E.
Associazione Nazionale Allevatori
Associazione Provinciale Allevatori
Associazione Italiana Allevatori

....

....

....

Allegato 8

U.N.I.R.E. – Anagrafe equina
Denuncia di smarrimento o furto passaporto

Il sottoscritto

Proprietario o detentore delegato	Codice fiscale

Dichiara che passaporto relativo all'equide:

N. Passaporto	Codice microchip
	()

il giorno ___/___/________ è stato soggetto al seguente evento:

☐ smarrimento ☐ furto

Firma del proprietario o del detentore delegato: ....

Al riguardo allega:
☐ Denuncia di furto o smarrimento

Spett.le
U.N.I.R.E.
Associazione Nazionale Allevatori
Associazione Provinciale Allevatori
Associazione Italiana Allevatori

....

....

....

07A09822

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(G703232/1) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 257,04)		- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)		- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:				
	(di cui spese di spedizione € 132,57)		- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)		- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	(di cui spese di spedizione € 19,29)		- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)		- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:				
	(di cui spese di spedizione € 41,27)		- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)		- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	(di cui spese di spedizione € 15,31)		- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)		- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	(di cui spese di spedizione € 50,02)		- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)		- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 383,93)		- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)		- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 264,45)		- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)		- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.